



Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 maggio 2018

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 21/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 39.

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 40.

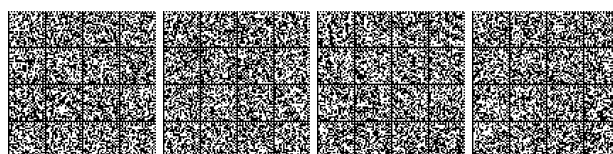
Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018».

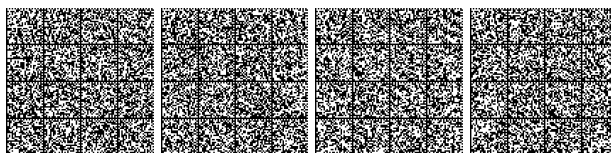
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 41.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 42.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018».







S O M M A R I O

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 39.

<i>Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018». (18G00063).</i>	Pag.	1
ADDENDUM	»	27
NOTE.	»	28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 40.

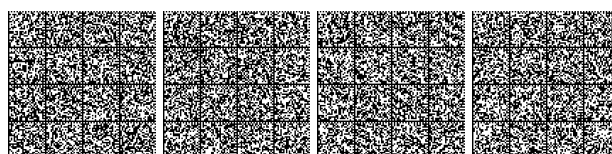
<i>Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018». (18G00064)</i>	Pag.	54
ADDENDUM	»	68
NOTE.	»	68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 41.

<i>Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018». (18G00065)</i>	Pag.	84
ADDENDUM	»	98
NOTE.	»	98

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 42.

<i>Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018». (18G00066)</i>	Pag.	105
ADDENDUM	»	116
NOTE.	»	116







LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 39.

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il comma 12, dell'articolo 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nel testo introdotto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 28 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 2016, recante «individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il triennio 2016-2018, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'articolo 7 che ha previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;





Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009);

Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) per il triennio 2016-2018, per la parte normativa ed economica, sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 26 gennaio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

per la Polizia di Stato:

S.I.U.L.P.

S.A.P.

S.I.A.P.

UGL - Polizia di Stato

S.I.L.P. CGIL

CONSAP - ADP-ANIP-ITALIA SICURA

FEDERAZIONE COISP

FEDERAZIONE UIL-POLIZIA (UIL POLIZIA M.P.-P.N.F.D.)

per il Corpo di polizia penitenziaria:

S.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

UIL PA PP

Si.N.A.P.Pe

CISL FNS

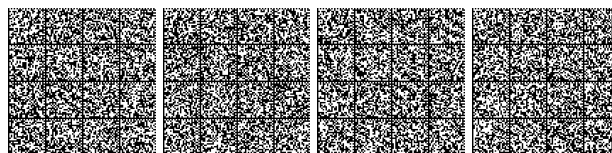
USPP

F.S.A. - C.N.P.P.

CGIL FP-PP

Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) per il triennio 2016-2018, parte normativa ed economica, concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 26 gennaio 2018 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione del Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);





Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare è stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa e con il Ministro della giustizia;

Decreta:

TITOLO I

FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO CIVILE

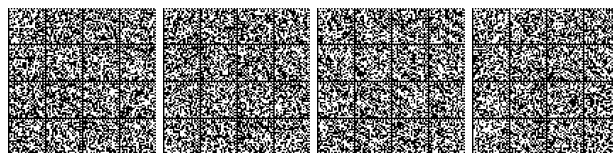
Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il medesimo decreto, limitatamente all'anno 2016, si applica al personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato. Il presente decreto si applica ai vice questori aggiunti esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.





Art. 2.

Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, è fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

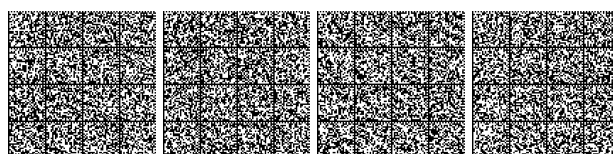
Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lorde	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Vice questore aggiunto / Commissario Capo coordinatore	150,00	24,00	26.193,00
Commissario Capo / Commissario Capo penitenziario	144,50	23,12	25.232,59
Commissario / Commissario penitenziario	139,00	22,24	24.272,18
Vice Commissario / Vice commissario penitenziario	133,25	21,32	23.268,12
Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario	139,00	22,24	24.272,18
Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	21,68	23.661,01
Ispettore Superiore s.UPS	133,00	21,28	23.224,46
Ispettore Capo	128,00	20,48	22.351,36
Ispettore	124,00	19,84	21.652,88
Vice Ispettore	120,75	19,32	21.085,37
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	19,60	21.390,95
Sovrintendente Capo	120,25	19,24	20.998,06
Sovrintendente	116,25	18,60	20.299,58
Vice Sovrintendente	112,25	17,96	19.601,10
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	18,16	19.819,37
Assistente Capo	111,50	17,84	19.470,13
Assistente	108,00	17,28	18.858,96
Agente scelto	104,50	16,72	18.247,79
Agente	101,25	16,20	17.680,28





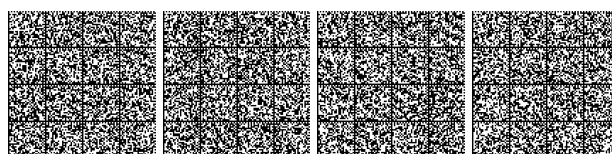
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, è fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Vice questore aggiunto e commissario coordinatore penitenziario	150,00	37,63	26.356,50
Commissario Capo e Commissario Capo penitenziario	144,50	36,25	25.390,10
Commissario e Commissario penitenziario	139,00	34,87	24.423,69
Vice Commissario e Vice Commissario penitenziario	133,25	33,42	23.413,36
Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario	139,00	34,87	24.423,69
Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	33,99	23.808,71
Ispettore Superiore s.UPS	133,00	33,36	23.369,43
Ispettore Capo	128,00	32,11	22.490,88
Ispettore	124,00	31,10	21.788,04
Vice Ispettore	120,75	30,29	21.216,98
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	30,73	21.524,48
Sovrintendente Capo	120,25	30,16	21.129,13
Sovrintendente	116,25	29,16	20.426,29
Vice Sovrintendente	112,25	28,16	19.723,45
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	28,47	19.943,09
Assistente Capo	111,50	27,97	19.591,67
Assistente	108,00	27,09	18.976,68
Agente scelto	104,50	26,21	18.361,70
Agente	101,25	25,40	17.790,64



3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, tenuto conto della scala parametrale, così come modificata dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Vice Questore aggiunto / Commissario Coordinatore penitenziario	154,00	38,63	27.059,34
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	150,50	37,75	26.444,36
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	37,12	26.005,08
Vice Commissario / Vice commissario penitenziario	136,75	34,30	24.028,34
Sostituto Commissario "coordinatore"	148,00	37,12	26.005,08
Sostituto Commissario	143,50	36,00	25.214,39
Ispettore Superiore (con 8 anni)	140,00	35,12	24.599,40
Ispettore Superiore	137,50	34,49	24.160,13
Ispettore capo	133,50	33,49	23.457,29
Ispettore	131,00	32,86	23.018,01
Vice Ispettore	124,75	31,29	21.919,82
Sovrintendente Capo "coordinatore"	131,00	32,86	23.018,01
Sovrintendente Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	31,54	22.095,53
Sovrintendente Capo	124,25	31,17	21.831,97
Sovrintendente	121,50	30,48	21.348,77
Vice Sovrintendente	116,75	29,28	20.514,14
Assistente Capo "coordinatore"	121,50	30,48	21.348,77
Assistente Capo (con 5 anni nel grado)	117,00	29,35	20.558,07
Assistente Capo	116,50	29,22	20.470,22
Assistente	112,00	28,09	19.679,52
Agente scelto	108,50	27,22	19.064,54
Agente	105,25	26,40	18.493,48



4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 2 del presente articolo, è fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lorde	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	150,50	67,10	26.796,53
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	65,98	26.351,40
Vice Commissario / Vice Commissario penitenziario	136,75	60,97	24.348,34
Sostituto Commissario "coordinatore"	148,00	65,98	26.351,40
Sostituto Commissario	143,50	63,98	25.550,18
Ispettore Superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	62,42	24.927,00
Ispettore Superiore	137,50	61,30	24.481,88
Ispettore capo	133,50	59,52	23.769,68
Ispettore	131,00	58,40	23.324,55
Vice Ispettore	124,75	55,62	22.211,74
Sovrintendente Capo "coordinatore"	131,00	58,40	23.324,55
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	56,06	22.389,79
Sovrintendente Capo	124,25	55,39	22.122,71
Sovrintendente	121,50	54,17	21.633,08
Vice Sovrintendente	116,75	52,05	20.787,34
Assistente Capo "coordinatore"	121,50	54,17	21.633,08
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	52,16	20.831,85
Assistente Capo	116,50	51,94	20.742,83
Assistente	112,00	49,93	19.941,60
Agente scelto	108,50	48,37	19.318,43
Agente	105,25	46,92	18.739,76



5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai precedenti commi, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a comma 4 del presente articolo includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.



Art. 4.

Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennità pensionabile di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	52,98	868,08
Commissario/Commissario penitenziario	51,50	859,20
Vice Commissario / Vice commissario penitenziario	50,38	825,38
Sostituto Commissario "coordinatore"	51,50	849,90
Sostituto Commissario	51,50	849,90
Ispettore Superiore (con 8 anni)	50,90	840,00
Ispettore Superiore	50,90	840,00
Ispettore capo (con 10 anni)	50,48	803,98
Ispettore capo	50,48	803,98
Ispettore	48,92	779,02
Vice Ispettore	47,38	754,58
Sovrintendente Capo "coordinatore"	48,69	775,39
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	48,69	775,39
Sovrintendente Capo	48,69	775,39
Sovrintendente	47,87	731,77
Vice Sovrintendente	47,84	728,34
Assistente Capo "coordinatore"	47,78	662,88
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	47,78	662,88
Assistente Capo	47,78	662,88
Assistente	44,17	606,57
Agente scelto	44,14	563,44
Agente	43,90	531,70

Art. 5.

Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017

1. Per i soli anni 2016 e 2017 è corrisposto un elemento retributivo accessorio *una tantum* nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

	2016	2017
Polizia di Stato	60,08	197,93
Polizia Penitenziaria	55,17	182,39
Corpo Forestale dello Stato	44,09	0





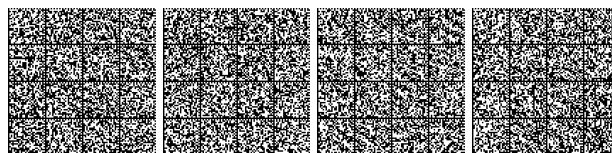
Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Art. 6.

Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, come integrate dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2018		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Qualifiche	Parametri	Euro	Euro	Euro
Commissario Capo / Commissario Capo penitenziario	150,50	15,67	17,72	20,45
Commissario / Commissario penitenziario	148,00	15,41	17,42	20,10
Vice Commissario / Vice commissario penitenziario	136,75	14,24	16,11	18,59
Sostituto commissario coordinatore	148,00	15,41	17,42	20,10
Sostituto commissario	143,50	14,94	16,90	19,50
Ispettore Superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	14,58	16,49	19,02
Ispettore Superiore	137,50	14,32	16,20	18,69
Ispettore Capo	133,50	13,90	15,72	18,14
Ispettore	131,00	13,64	15,44	17,81
Vice Ispettore	124,75	12,98	14,68	16,94
Sovrintendente Capo Coordinatore	131,00	13,64	15,44	17,81
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	13,09	14,81	17,09
Sovrintendente Capo	124,25	12,93	14,63	16,88
Sovrintendente	121,50	12,65	14,30	16,50
Vice Sovrintendente	116,75	12,16	13,76	15,87
Assistente Capo Coordinatore	121,50	12,65	14,30	16,50
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	12,19	13,78	15,90
Assistente Capo	116,50	12,12	13,71	15,81
Assistente	112,00	11,66	13,19	15,21
Agente scelto	108,50	11,30	12,78	14,75
Agente	105,25	10,95	12,39	14,30





Art. 7.

Permessi brevi

1. Previa valutazione del capo dell'ufficio, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.

2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell'ufficio di adottare le misure organizzative necessarie.

3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell'ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente può essere posto in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Art. 8.

Congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo.

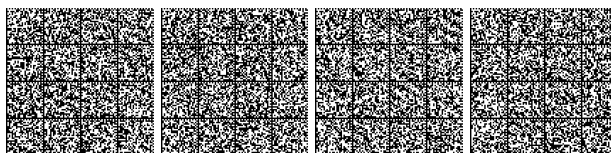
3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio *post-partum* e del periodo *ante-partum*, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.





8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 9.

Congedo ordinario

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.

2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

4. Il pagamento sostitutivo del congedo è consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dall'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.

5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonché quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Art. 10.

Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

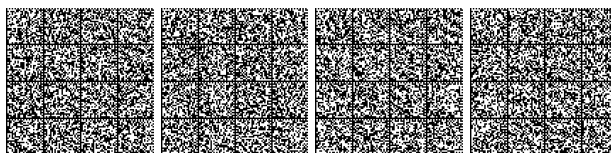
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.

3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.

5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

6. Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.





7. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 6 per il personale successivamente inviato in missione all'estero è di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

Art. 11.

Trattamento di missione

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo di 1^a classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.».

Art. 12.

Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.

4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.

5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

Art. 13.

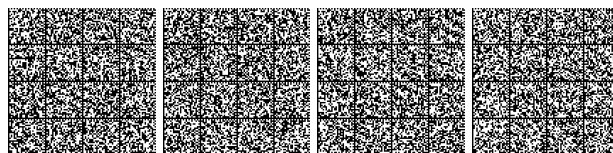
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche nei casi previsti dall'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Art. 14.

Indennità di impiego operativo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennità di impiego operativo di base, ove applicabile a normativa vigente al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, è corrisposta al Sovrintendente capo con 29 anni di anzianità di servizio, nella misura mensile di euro 306,55.





Art. 15.

Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, riferite al personale del ruolo agenti e assistenti con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00.

Art. 16.

Norma programmatica

1. Le risorse di cui alla seguente tabella sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.

Corpo di polizia	Risorse disponibili a decorrere dal 2018 (importi in milioni di euro)
Polizia di Stato	2,55
Polizia Penitenziaria	0,25

2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo di cui al comma 1, le risorse sono destinate all'incremento dei rispettivi fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

TITOLO II

FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE

Art. 17.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il presente decreto si applica ai maggiori e tenenti colonnelli esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017.

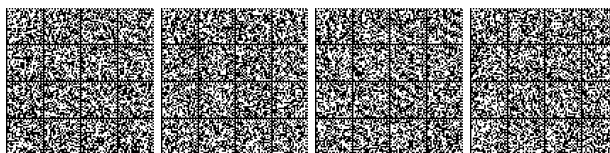
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 18.

Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre



2010, n. 184, è fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	24,00	26.193,00
Capitano	144,50	23,12	25.232,59
Tenente	139,00	22,24	24.272,18
Sottotenente	133,25	21,32	23.268,12
Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente	139,00	22,24	24.272,18
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	21,68	23.661,01
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante	133,00	21,28	23.224,46
Maresciallo capo	128,00	20,48	22.351,36
Maresciallo ordinario	124,00	19,84	21.652,88
Maresciallo	120,75	19,32	21.085,37
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	19,60	21.390,95
Brigadiere capo	120,25	19,24	20.998,06
Brigadiere	116,25	18,60	20.299,58
Vice Brigadiere	112,25	17,96	19.601,10
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	18,16	19.819,37
Appuntato scelto	111,50	17,84	19.470,13
Appuntato	108,00	17,28	18.858,96
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	104,50	16,72	18.247,79
Carabiniere/Finanziere	101,25	16,20	17.680,28



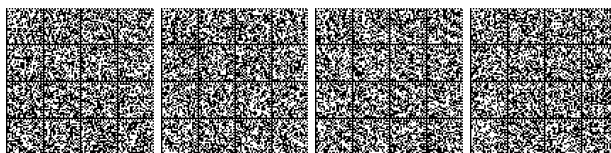
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, è fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	37,63	26.356,50
Capitano	144,50	36,25	25.390,10
Tenente	139,00	34,87	24.423,69
Sottotenente	133,25	33,42	23.413,36
Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente	139,00	34,87	24.423,69
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	33,99	23.808,71
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante	133,00	33,36	23.369,43
Maresciallo capo	128,00	32,11	22.490,88
Maresciallo ordinario	124,00	31,10	21.788,04
Maresciallo	120,75	30,29	21.216,98
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	30,73	21.524,48
Brigadiere capo	120,25	30,16	21.129,13
Brigadiere	116,25	29,16	20.426,29
Vice Brigadiere	112,25	28,16	19.723,45
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	28,47	19.943,09
Appuntato scelto	111,50	27,97	19.591,67
Appuntato	108,00	27,09	18.976,68
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	104,50	26,21	18.361,70
Carabiniere/Finanziere	101,25	25,40	17.790,64



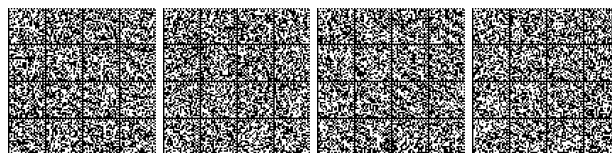
3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrico di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, tenuto conto della scala parametrica, così come modificata dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Tenente Colonnello	154,00	38,63	27.059,34
Maggiore	154,00	38,63	27.059,34
Capitano	150,50	37,75	26.444,36
Tenente	148,00	37,12	26.005,08
Sottotenente	136,75	34,30	24.028,34
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	148,00	37,12	26.005,08
Luogotenente	143,50	36,00	25.214,39
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)	140,00	35,12	24.599,40
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	34,49	24.160,13
Maresciallo capo	133,50	33,49	23.457,29
Maresciallo ordinario	131,00	32,86	23.018,01
Maresciallo	124,75	31,29	21.919,82
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	32,86	23.018,01
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	31,54	22.095,53
Brigadiere capo	124,25	31,17	21.831,97
Brigadiere	121,50	30,48	21.348,77
Vice Brigadiere	116,75	29,28	20.514,14
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	30,48	21.348,77
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	29,35	20.558,07
Appuntato scelto	116,50	29,22	20.470,22
Appuntato	112,00	28,09	19.679,52
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	27,22	19.064,54
Carabiniere/Finanziere	105,25	26,40	18.493,48



4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, è fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Capitano	150,50	67,10	26.796,53
Tenente	148,00	65,98	26.351,40
Sottotenente	136,75	60,97	24.348,34
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	148,00	65,98	26.351,40
Luogotenente	143,50	63,98	25.550,18
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)	140,00	62,42	24.927,00
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	61,30	24.481,88
Maresciallo capo	133,50	59,52	23.769,68
Maresciallo ordinario	131,00	58,40	23.324,55
Maresciallo	124,75	55,62	22.211,74
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	58,40	23.324,55
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	56,06	22.389,79
Brigadiere capo	124,25	55,39	22.122,71
Brigadiere	121,50	54,17	21.633,08
Vice Brigadiere	116,75	52,05	20.787,34
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	54,17	21.633,08
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	52,16	20.831,85
Appuntato scelto	116,50	51,94	20.742,83
Appuntato	112,00	49,93	19.941,60
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	48,37	19.318,43
Carabiniere/Finanziere	105,25	46,92	18.739,76





5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai precedenti commi, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a 4 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.

Art. 19.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.



Art. 20.

Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennità pensionabile di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi ed equiparati	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Capitano	52,98	868,08
Tenente	51,50	859,20
Sottotenente	50,38	825,38
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	51,50	849,90
Luogotenente	51,50	849,90
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)	50,90	840,00
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	50,90	840,00
Maresciallo capo	50,48	803,98
Maresciallo ordinario	48,92	779,02
Maresciallo	47,38	754,58
Brigadiere capo "qualifica speciale"	48,69	775,39
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	48,69	775,39
Brigadiere capo	48,69	775,39
Brigadiere	47,87	731,77
Vice Brigadiere	47,84	728,34
Appuntato scelto "qualifica speciale"	47,78	662,88
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	47,78	662,88
Appuntato scelto	47,78	662,88
Appuntato	44,17	606,57
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	44,14	563,44
Carabiniere/Finanziere	43,90	531,70

Art. 21.

Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017

1. Per i soli anni 2016 e 2017 è corrisposto un elemento retributivo accessorio *una tantum* nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

	2016	2017
Arma dei Carabinieri	61,32	202,80
Guardia di Finanza	60,29	199,95



2. Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Art. 22.

Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, come integrate dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2018		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Gradi ed equiparati	Parametri	Euro	Euro	Euro
Capitano	150,50	15,67	17,72	20,45
Tenente	148,00	15,41	17,42	20,10
Sottotenente	136,75	14,24	16,11	18,59
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	148,00	15,41	17,42	20,10
Luogotenente	143,50	14,94	16,90	19,50
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)	140,00	14,58	16,49	19,02
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	14,32	16,20	18,69
Maresciallo capo	133,50	13,90	15,72	18,14
Maresciallo ordinario	131,00	13,64	15,44	17,81
Maresciallo	124,75	12,98	14,68	16,94
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	13,64	15,44	17,81
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	13,09	14,81	17,09
Brigadiere capo	124,25	12,93	14,63	16,88
Brigadiere	121,50	12,65	14,30	16,50
Vice Brigadiere	116,75	12,16	13,76	15,87
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	12,65	14,30	16,50
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	12,19	13,78	15,90
Appuntato scelto	116,50	12,12	13,71	15,81
Appuntato	112,00	11,66	13,19	15,21
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	11,30	12,78	14,75
Carabiniere/Finanziere	105,25	10,95	12,39	14,30



Art. 23.

Compenso forfettario di impiego

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure del compenso forfettario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

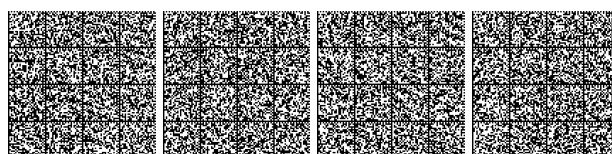
Gradi ed equiparati	Fascia	Importo lun.-ven.	sab.,dom. e festivi
Carabiniere/Finanziere Carabiniere Scelto/Finanziere Scelto Appuntato Appuntato Scelto	<i>I</i>	<i>64,00</i>	<i>128,00</i>
Vicebrigadiere Brigadiere Brigadiere Capo Maresciallo Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo	<i>II</i>	<i>68,00</i>	<i>136,00</i>
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante Luogotenente Sottotenente Tenente Capitano	<i>III</i>	<i>74,00</i>	<i>148,00</i>

Art. 24.

Permessi brevi

1. Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.

2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al comandante di Corpo o di reparto di adottare le misure organizzative necessarie.



3. Il personale è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, il militare può essere posto in licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Art. 25.

Licenza straordinaria per congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio della licenza.

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio *post-partum* e del periodo *ante-partum*, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

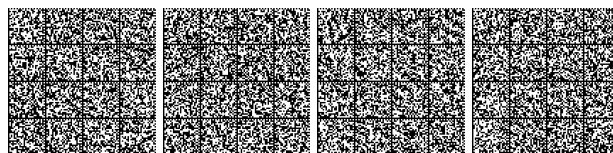
Art. 26.

Licenza ordinaria

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.

2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.



4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria è consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.

5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.

Art. 27.

Orario di lavoro

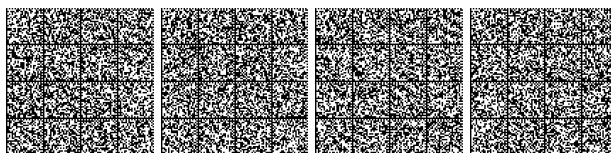
1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 e i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.
7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.
8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all'estero è di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

Art. 28.

Trattamento di missione

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1^a classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.»



Art. 29.

Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.

4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.

5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

Art. 30.

Efficienza dei servizi istituzionali

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «f) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente alla quota destinata alle finalità di cui al presente comma.»;

b) all'articolo 59:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedure di informazione, pareri e rapporti con le Amministrazioni»;

2) al comma 2, la parola «20» è sostituita dalla seguente: «30».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, il comma 4 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente: «4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.».

Art. 31.

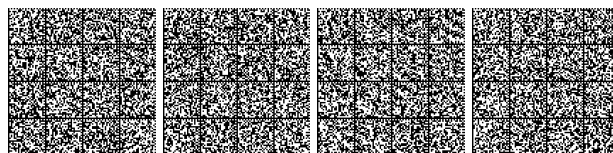
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche nei casi previsti dall'articolo 17, ottavo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Art. 32.

Indennità di impiego operativo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennità di impiego operativo di base, ove applicabile a normativa vigente al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, è corrisposta al Brigadiere capo con 29 anni di anzianità di servizio, nella misura mensile di euro 306,55.



Art. 33.

Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, riferite al personale del ruolo Appuntati e Carabinieri/Finanzieri con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00.

Art. 34.

Norma programmatica

1. Le risorse di cui alla seguente tabella sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.

Corpo di polizia	Risorse disponibili (importi in milioni di euro)
Arma dei carabinieri	8,00 a decorrere dal 2018
Guardia di Finanza	4,11 per l'anno 2018 e 4,28 a valere dal 31 dicembre 2018

2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo di cui al comma 1, le risorse sono destinate all'incremento dei rispettivi fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

TITOLO III

Art. 35.

Disposizioni finali

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Art. 36.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e all'onere indiretto rilevato ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, complessivamente pari a euro 775.927.078 per l'anno 2018 e a euro 546.003.230 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 114.162.536 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 115.761.312 euro per l'anno 2018 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a complessivi 546.003.230 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante riduzione, per euro 57.081.268, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per euro 115.761.312, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per euro 373.160.650, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.





2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 793

Addendum

In relazione a quanto previsto dall'articolo 34 del presente decreto relativo alle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica relativo alle Forze armate, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, potranno essere oggetto di accordo, da recepire con i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, tra l'altro, le seguenti materie:

trattamento di missione, con particolare riferimento a spese di pernottamento, diaria giornaliera, rimborso forfettario;

disciplina del recupero psico-fisico del personale impegnato in specifici servizi;

introduzione di una disposizione che consenta, in caso di trasferimento con alloggio di servizio non disponibile, la possibilità di depositare le masserizie a spese dell'Amministrazione;

riassetto della disciplina dell'indennità per i servizi esterni, anche al fine di valorizzare le peculiarità di ogni singola Amministrazione;

rivisitazione della disciplina concernente i modelli di rappresentanza e le relative prerogative sindacali nonché le forme di partecipazione-commissioni paritetiche, con riferimento alle Forze di polizia a ordinamento civile;

eventuali misure volte all'ottimizzazione delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario, finalizzate al recupero di risparmi, opportunamente certificati, per incrementare i fondi di efficienza delle rispettive amministrazioni;

rivalutazione di istituti retributivi per le forze speciali e per le forze di supporto alle operazioni speciali;

introduzione di istituti retributivi nei confronti di «sensor operator»;

rivalutazione delle indennità connesse al rischio (esempio: rischio radiologico; disattivazione degli ordigni esplosivi, operatori subacquei);

previsione di nuove indennità connesse a particolari istituti e servizi peculiari delle Forze di polizia, nonché eventuale rivisitazione di quelle già esistenti;

previsione dell'istituzione di fondi per il sostegno del personale in relazione alle spese mediche;

valutare la possibilità di introdurre una disciplina relativa all'applicazione dell'istituto di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, compatibilmente con le peculiarità organizzative e ordinamentali delle Forze di polizia e delle Forze armate;



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122.

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195:

«Art. 1. Ambito di applicazione

1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.

Art. 2. Provvedimenti

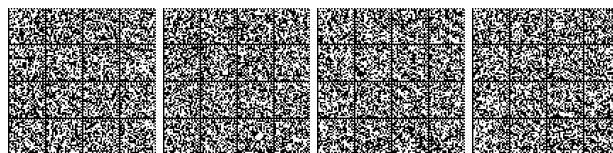
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera *A)* o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera *a)* sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera *b)*, e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.»



«Art. 7. Procedimento

1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.

1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.

2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.

3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5. I Lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

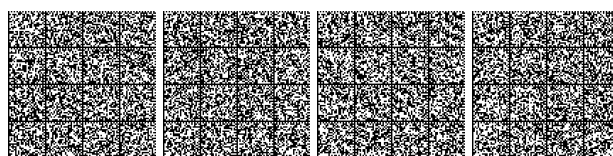
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.

7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.

9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.

10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.



11. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.

12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.».

Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 28 ottobre 2016, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il triennio 2016-2018, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1 dicembre 2016, n. 281.

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2016, n. 213.

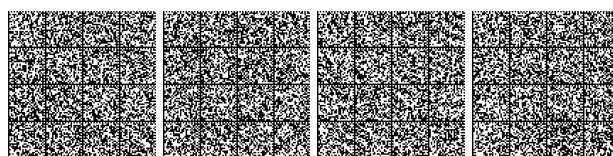
— Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177:

«Art. 7. *Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni*

1. Il Corpo forestale dello Stato è assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9, nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10 e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Arma dei carabinieri esercita le seguenti funzioni:

- a) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari;
- b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
- c) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- d) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;
- e) repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
- f) concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali;
- g) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
- h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;
- i) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree;
- l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;
- m) contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11;





n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;

o) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative;

p) attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;

q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

r) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

s) educazione ambientale;

t) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna;

u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema;

v) concorso nel controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363;

z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i), svolte dalle unità specialistiche dell'Arma dei carabinieri.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l'anno 2017.».

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2017, n. 143.

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2007, n. 243.

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 2009, n. 119.

Il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 2010, n. 263.

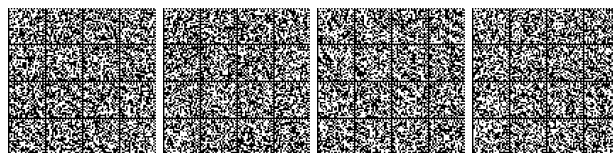
— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 466 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016»:

«466. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»:

«365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:

a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;



b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresì destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalità di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, recante «Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Legge di bilancio 2017».

«Art. 1. *Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*

1. La dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ridotta per effetto dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pari a 1.479,12 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 1.928,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, è ripartita come segue:

a) 600 milioni di euro per l'anno 2017 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 quali oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 679 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:

«679. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:

«Art. 17. *Regolamenti*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (33);

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

(*Omissis*).».



Note all'art. 1:

Per il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse.

Per il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

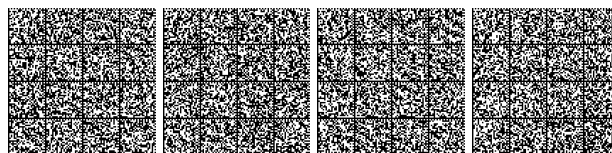
— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 20110, n. 184.

«Art. 2. Sistema dei parametri stipendiali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.

1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 è sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.

TABELLA 2			
(ART. 2, COMMA 1-bis)			
PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195			
FORZE ARMATE			PARA METR I
ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	
UFFICIALI	UFFICIALI	UFFICIALI	
CAPITANO	TENENTE DI VASCELLO	CAPITANO	150,50
TENENTE	SOTTOTENENTE DI VASCELLO	TENENTE	148,00
SOTTOTENENTE	GUARDIAMARINA	SOTTOTENENTE	136,75
RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	
PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	148,00
LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	143,50
PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	140,00
PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	137,50
MARESCIALLO CAPO	CAPO 1^ CLASSE	MARESCIALLO 1^ CLASSE	133,50
MARESCIALLO ORDINARIO	CAPO 2^ CLASSE	MARESCIALLO 2^ CLASSE	131,00
MARESCIALLO	CAPO 3^ CLASSE	MARESCIALLO 3^ CLASSE	124,75
RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	
SERGEANTE MAGG. CAPO QUALIFICA SPECIALE	2^ CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	SERGEANTE MAGG. CAPO QUALIFICA SPECIALE	131,00
SERGEANTE MAGG. CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO	2^ CAPO SCELTO CON 4 ANNI NEL GRADO	SERGEANTE MAGG. CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO	125,75
SERGEANTE MAGG. CAPO	2^ CAPO SCELTO	SERGEANTE MAGG. CAPO	124,25
SERGEANTE MAGGIORE	2^ CAPO	SERGEANTE MAGGIORE	121,50
SERGEANTE	SERGEANTE	SERGEANTE	116,75
RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	SOTTOCAPO DI 1^ CL SCELTO QUALIFICA SPECIALE	1^ AVIERE CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	121,50
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO CON 5 ANNI GRADO	SOTTOCAPO DI 1^ CL SCELTO CON 5 ANNI GRADO	1^ AVIERE CAPO SCELTO CON 5 ANNI GRADO	117,00
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO	SOTTOCAPO DI 1^ CL SCELTO	1^ AVIERE CAPO SCELTO	116,50
CAPORAL MAGG. CAPO	SOTTOCAPO DI 1^ CL	1^ AVIERE CAPO	112,00
CAPORAL MAGG. SCELTO	SOTTOCAPO DI 2^ CL	1^ AVIERE SCELTO	108,50
1 CAPORAL MAGG.	SOTTOCAPO DI 3^ CL	AVIERE CAPO	105,25



1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, è attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente.

1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni è attribuito il parametro stipendiale 154,00.

2. I parametri correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.

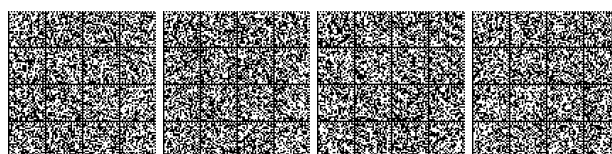
5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare - biennio economico 2008-2009»:

«Art. 2. Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche ed equiparate	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Vice questore aggiunto	150,00	11,88	24.847,50
Commissario Capo	144,50	11,44	23.936,43
Commissario	139,00	11,00	23.025,35
Vice Commissario	133,25	10,55	22.072,86
Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario	139,00	11,00	23.025,35
Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	10,73	22.445,58
Ispettore Superiore s.UPS	133,00	10,53	22.031,45
Ispettore Capo	128,00	10,13	21.203,20
Ispettore	124,00	9,82	20.540,60
Vice Ispettore	120,75	9,56	20.002,24
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	9,70	20.292,13
Sovrintendente Capo	120,25	9,52	19.919,41
Sovrintendente	116,25	9,20	19.256,81
Vice Sovrintendente	112,25	8,89	18.594,21
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	8,99	18.801,28
Assistente Capo	111,50	8,83	18.469,98
Assistente	108,00	8,55	17.890,20
Agente scelto	104,50	8,27	17.310,43
Agente	101,25	8,02	16.772,06



2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche ed equiparate	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Vice questore aggiunto	150,00	100,00	25.905,00
Commissario Capo	144,50	96,33	24.955,15
Commissario	139,00	92,67	24.005,30
Vice Commissario	133,25	88,83	23.012,28
Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario	139,00	92,67	24.005,30
Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	90,33	23.400,85
Ispettore Superiore s.UPS	133,00	88,67	22.969,10
Ispettore Capo	128,00	85,33	22.105,60
Ispettore	124,00	82,67	21.414,80
Vice Ispettore	120,75	80,50	20.853,53
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	81,67	21.155,75
Sovrintendente Capo	120,25	80,17	20.767,18
Sovrintendente	116,25	77,50	20.076,38
Vice Sovrintendente	112,25	74,83	19.385,58
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	75,67	19.601,45
Assistente Capo	111,50	74,33	19.256,05
Assistente	108,00	72,00	18.651,60
Agente scelto	104,50	69,67	18.047,15
Agente	101,25	67,50	17.485,88

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2, assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.»

— Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 1 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:

«Art. 45. Disposizioni finali e finanziarie

1. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto e i relativi parametri sono comunque attribuiti a decorrere dalla medesima data. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla medesima data, è corrisposto l'assegno lordo una tantum di cui alla tabella E. A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono determinati i seguenti importi orari del compenso per lavoro straordinario:

a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo;

b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 4 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42 notturno festivo;

c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo.



A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianità di ruolo inferiore a 13 anni è attribuito il parametro stipendiale 154. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, abbia maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale e riveste la qualifica di commissario capo, vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti con più di diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, il compenso per lavoro straordinario continua ad essere corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: euro 24,20 feriale diurno; euro 27,35 feriale notturno o festivo diurno; euro 31,56 festivo notturno.

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»:

«Art. 3. Effetti del sistema dei parametri stipendiali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

(Omissis).».

La legge 29 aprile 1976 n. 177, recante «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1976, n. 120.

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»:

«Art. 2. Armonizzazione

(Omissis).

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)».

«Art. 1. Ambito di applicazione e durata

(Omissis).

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 452 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014»:

«Art. 1.

(Omissis).

452. Per gli anni 2015-2018, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

(Omissis).».

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, recante «Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Legge di bilancio 2017», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 2017, n. 75.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»:

«Art. 82. Assegno alimentare

All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.».

— Si riporta il testo dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»:

«Art. 172. Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico

Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.».



Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)».

«Art. 4. *Indennità pensionabile*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Indennità pensionabile a decorrere dal 1° ottobre 2009	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Qualifiche ed equiparate	Euro	Euro
Vice questore aggiunto	17,90	830,60
Commissario Capo	17,50	815,10
Commissario	17,40	807,70
Vice Commissario	16,70	775,00
Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario	17,00	789,10
Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	17,00	789,10
Ispettore Superiore s.UPS	17,00	789,10
Ispettore Capo	16,20	753,50
Ispettore	15,70	730,10
Vice Ispettore	15,20	707,20
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	15,60	726,70
Sovrintendente Capo	15,60	726,70
Sovrintendente	14,70	683,90
Vice Sovrintendente	14,60	680,50
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	16,20	615,10
Assistente Capo	16,20	615,10
Assistente	17,10	562,40
Agente scelto	19,00	519,30
Agente	19,90	487,80

— Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 13 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:

«Art. 45. *Disposizioni finali e finanziarie*

(*Omissis*).

13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i valori dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale che riveste la qualifica di sostituto commissario e qualifiche e gradi corrispondenti sono determinati nella misura lorda mensile di euro 798,40. Allo stesso personale, con la medesima decorrenza e fino al 30 settembre 2017, continua ad applicarsi il parametro stipendiale previsto per la denominazione di «sostituto commissario» e denominazioni e qualifiche corrispondenti, di cui alla tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennità mensile pensionabile di cui alla predetta legge n. 121 del 1981 è attribuita nelle seguenti misure mensili lorde, per tredici mensilità, al personale che riveste i seguenti gradi e qualifiche:

- a) Generale di Corpo d'armata: Euro 1.322,05;
- b) Generale di Divisione/Dirigente Generale: Euro 1.267,52;
- c) Generale di Brigata/Dirigente Superiore: Euro 1.164,95;



- d) Colonnello /Primo Dirigente con ventitré anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95;
 e) Colonnello/Primo Dirigente: Euro 1.002,19;
 f) Tenente Colonnello/Vice Questore con ventitré anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95;
 g) Tenente Colonnello/Vice Questore: Euro 1.002,19;
 h) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con ventitré anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95;
 i) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con tredici anni di servizio nel ruolo: Euro 1.002,19;
 j) Maggiore/Vice Questore Aggiunto: Euro 830,60.».

(Omissis).».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»:

«Art. 4. Effetti dei nuovi stipendi

(Omissis).

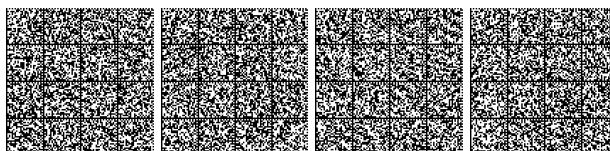
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

Livello			Feriale	Festiva o notturna	Notturna festiva
livello V	Euro		9,65	10,91	12,59
livello VI	Euro		10,26	11,60	13,39
livello VI -bis	Euro		10,74	12,14	14,00
livello VII	Euro		11,21	12,67	14,62
livello VII -bis	Euro		11,71	13,24	15,27
livello VIII	Euro		12,27	13,87	16,01
livello IX	Euro		13,48	15,24	17,58

».

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° ottobre 2010 n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)».

«Art. 6. Lavoro straordinario



1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Qualifiche ed equiparate	Parametri	Euro	Euro	Euro
Vice Questore Aggiunto	150,00	15,52	17,54	20,24
Commissario Capo	144,50	14,95	16,89	19,49
Commissario	139,00	14,38	16,25	18,76
Vice Commissario	133,25	13,78	15,58	17,98
Ispettore Superiore s. UPS sostituto commissario	139,00	14,38	16,25	18,76
Ispettore Superiore s. UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	14,01	15,84	18,28
Ispettore Superiore s. UPS	133,00	13,76	15,55	17,95
Ispettore Capo	128,00	13,24	14,97	17,27
Ispettore	124,00	12,83	14,50	16,73
Vice Ispettore	120,75	12,49	14,12	16,29
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	12,67	14,33	16,52
Sovrintendente Capo	120,25	12,44	14,06	16,23
Sovrintendente	116,25	12,02	13,59	15,69
Vice Sovrintendente	112,25	11,61	13,12	15,15
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	11,74	13,28	15,32
Assistente Capo	111,50	11,54	13,04	15,05
Assistente	108,00	11,17	12,63	14,57
Agente scelto	104,50	10,81	12,22	14,10
Agente	101,25	10,48	11,84	13,66

».

— Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 95:

«Art. 45. Disposizioni finali e finanziarie

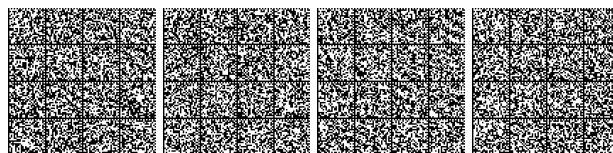
1. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto e i relativi parametri sono comunque attribuiti a decorrere dalla medesima data. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla medesima data, è corrisposto l'assegno lordo una tantum di cui alla tabella E. A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono determinati i seguenti importi orari del compenso per lavoro straordinario:

a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo;

b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 4 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42 notturno festivo;

c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo.

A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianità di ruolo inferiore a 13 anni è attribuito il parametro stipendiale 154. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, abbia maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale e riveste la qualifica di commissario capo, vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti con più di diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, il compenso per lavoro straordinario



continua ad essere corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: euro 24,20 feriale diurno; euro 27,35 feriale notturno o festivo diurno; euro 31,56 festivo notturno.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 55 *septies*, comma 5 *ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 55-*septies*. *Controlli sulle assenze*

(*Omissis*).

5-*ter*. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante «Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)»:

«Art. 15. *Congedi straordinari*

1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, il congedo straordinario è disciplinato dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un congedo straordinario speciale nelle durate di seguito specificate:

a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;

b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio (13).

3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»:

«Art. 34. *Trattamento economico e normativo* (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.

3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.».

— Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:

«Art. 32. *Congedo parentale* (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.

1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale



con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.»

Per il testo dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si vedano le note all'articolo 7

— Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:

«Art. 47. *Congedo per la malattia del figlio*(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.»

— Si riporta il testo degli articoli 36 e 39 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:

«Art. 36. *Adozioni e affidamenti* (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i sei anni dall'ingresso del minore in famiglia.»

«Art. 39. *Riposi giornalieri della madre*(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.»

Note all'art. 9:

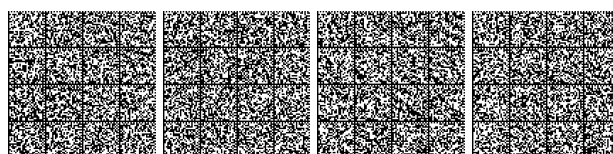
— Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 8 del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95:

«Art. 5. *Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni*

(Omissis).

8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

(Omissis).»



— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante «Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato»:

«Art. 8.

Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente.

Quest'ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente.

L'Amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'art. 1 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa.

Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.

Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità».

— Si riporta il testo dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»:

«Art. 75. *Utilizzazione del personale invalido*

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

2. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta.

3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, la quale non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

4. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.

5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

6. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.

7. Il suddetto personale può essere altresì utilizzato per l'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

8. Il giudizio di inidoneità di cui al presente articolo compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

9. Le dette commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata».

— Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante «Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)»:

«Art. 14. *Congedo ordinario*

(*Omissis*).

2. La durata del congedo ordinario è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. Per i dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto la durata del congedo ordinario per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi».

(*Omissis*)».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:

«Art. 10. *Orario di lavoro*

(*Omissis*).

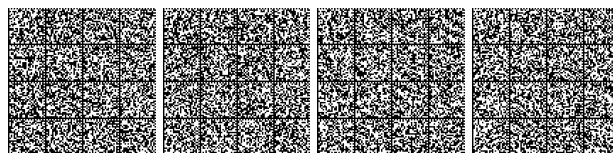
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di € 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

(*Omissis*)».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007», come modificato dal presente regolamento:

«Art. 13. *Trattamento di missione*



1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Al personale inviato in missione compete, il rimborso del biglietto di 1^a classe, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.

5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilità amministrativo - contabile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è elevata ad euro 8,00 per ogni ora.

8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso è corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purché quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 12 del presente articolo.

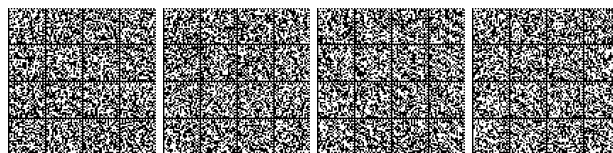
10. L'Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. L'Amministrazione trimestralmente consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai singoli servizi di missione svolti.

11. La località di abituale dimora o altra località può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonché la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio.

12. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima località, di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.

14. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.



15. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.

16. L'indennità di cui all'articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 è corrisposta, nei limiti delle risorse previste, per tutte le attività istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero degli Stati confinanti lungo l'arco alpino o per i compiti che vengono espletati oltre detto confine come ordinarie attività di servizio, derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico »:

«Art. 32.

Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.

In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.».

— Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 23 maggio 1997, n. 135:

«Art. 18. *Rimborso delle spese di patrocinio legale*

1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)»:

«Art. 5. *Indennità di impiego operativo*

(*Omissis*).

2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»:

«Art. 13. *Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari*

(*Omissis*).

3. Per il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare»:

«Art. 17. *Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità*

Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennità e le indennità di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.

Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennità di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennità sono corrisposte per la differenza.

Ai piloti e agli specialisti che svolgono attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità d'imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennità supplementari di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, salvo l'indennità supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni d'imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attività aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al primo comma, le indennità



di aeronavigazione e di volo e la indennità di cui al secondo comma dell'articolo 3, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento.

Le indennità indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365.

L'indennità d'impiego operativo di cui all'articolo 2 spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.

Nel primo comma dell'articolo 5 delle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, le parole «è sospesa salvo il disposto del successivo articolo 8» sono sostituite dalle altre: «è sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo stipendio, salvo il disposto del successivo articolo 8».

Le indennità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonché tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennità di cui all'articolo 2, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'articolo 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonché presso le università o all'estero.

Salvo quanto disposto dalla presente legge le indennità di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalità previste rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e dalle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

Le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.

Le disposizioni della presente legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo di pilotaggio e relative indennità supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.»

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007».

«Art. 8. Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per le qualifiche di Agente, Agente scelto, Assistente e Assistente Capo, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;

b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;

c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.

2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008	17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
Qualifiche	euro	euro	euro
Agente	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Agente scelto	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Assistente	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Assistente Capo	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Vice Sovrintendente	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Sovrintendente	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Sovrintendente Capo	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Vice Ispettore	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Ispettore	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Ispettore Capo	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Ispettore superiore s.UPS	1.829,40	3.070,50	3.531,03



(Omissis).».

Note all'art. 17:

Per il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 18:

Per il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 si vedano le note all'articolo 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)»:

«Art. 8. Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	11,88	24.847,50
Capitano	144,50	11,44	23.936,43
Tenente	139,00	11,00	23.025,35
Sottotenente	133,25	10,55	22.072,86
Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente	139,00	11,00	23.025,35
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	10,73	22.445,58
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante	133,00	10,53	22.031,45
Maresciallo capo	128,00	10,13	21.203,20
Maresciallo ordinario	124,00	9,82	20.540,60
Maresciallo	120,75	9,56	20.002,24
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	9,70	20.292,13
Brigadiere capo	120,25	9,52	19.919,41
Brigadiere	116,25	9,20	19.256,81
Vice Brigadiere	112,25	8,89	18.594,21
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	8,99	18.801,28
Appuntato scelto	111,50	8,83	18.469,98
Appuntato	108,00	8,55	17.890,20
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	104,50	8,27	17.310,43
Carabiniere/Finanziere	101,25	8,02	16.772,06



2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	100,00	25.905,00
Capitano	144,50	96,33	24.955,15
Tenente	139,00	92,67	24.005,30
Sottotenente	133,25	88,83	23.012,28
Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente	139,00	92,67	24.005,30
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	90,33	23.400,85
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante	133,00	88,67	22.969,10
Maresciallo capo	128,00	85,33	22.105,60
Maresciallo ordinario	124,00	82,67	21.414,80
Maresciallo	120,75	80,50	20.853,53
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	81,67	21.155,75
Brigadiere capo	120,25	80,17	20.767,18
Brigadiere	116,25	77,50	20.076,38
Vice Brigadiere	112,25	74,83	19.385,58
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	75,67	19.601,45
Appuntato scelto	111,50	74,33	19.256,05
Appuntato	108,00	72,00	18.651,60
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	104,50	69,67	18.047,15
Carabiniere/Finanziere	101,25	67,50	17.485,88

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.»

Per il testo dell'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 si vedano le note all'articolo 2.

Per il testo dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 si vedano le note all'articolo 2.

Per la legge 29 aprile 1976 n. 177 si vedano le note all'articolo 2.

Per il testo dell'articolo 2, comma 10, del legge 8 agosto 1995, n. 335, 29 maggio 2017, n. 95 si vedano le note all'articolo 2.



— Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.170, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)».

«Art. 19. *Ambito di applicazione e durata.*

(*Omissis*).

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995.».

Per il testo dell'articolo 1, comma 452 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si vedano le note all'articolo 2.

Per il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»:

«Art. 920. *Norme comuni in materia di sospensione dall'impiego*

1. Al militare durante la sospensione dall'impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.

2. La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.

3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione è disposta con determinazione del Comandante generale.

4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione.

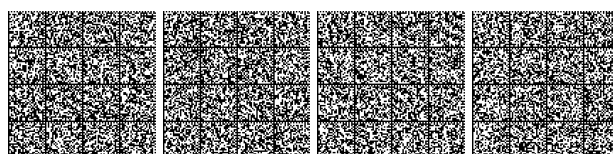
5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso.».

Per il testo dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 si vedano le note all'articolo 3.

Note all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare - biennio economico 2008-2009»:

«Art. 10. *Indennità pensionabile*



A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Indennità pensionabile a decorrere dal 1° ottobre 2009	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Gradi	Euro	Euro
Tenente Colonnello/Maggiore	17,90	830,60
Capitano	17,50	815,10
Tenente	17,40	807,70
Sottotenente	16,70	775,00
Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente	17,00	789,10
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	17,00	789,10
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante	17,00	789,10
Maresciallo capo	16,20	753,50
Maresciallo ordinario	15,70	730,10
Maresciallo	15,20	707,20
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	15,60	726,70
Brigadiere capo	15,60	726,70
Brigadiere	14,70	683,90
Vice Brigadiere	14,60	680,50
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	16,20	615,10
Appuntato scelto	16,20	615,10
Appuntato	17,10	562,40
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	19,00	519,30
Carabiniere/Finanziere	19,90	487,80

».

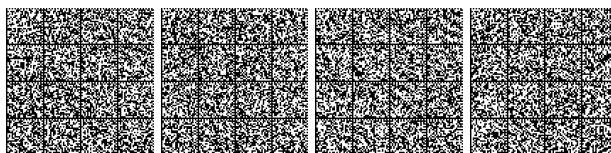
Per il testo dell'articolo 45, comma 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 si vedano le note all'articolo 4.

Note all'art. 22:

— Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»:

«Art. 43. Effetti dei nuovi stipendi

(Omissis).



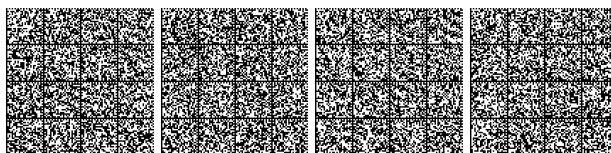
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 42 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

Livello			Feriale	Festiva o notturna	Notturna festiva
livello V	Euro		9,65	10,91	12,59
livello VI	Euro		10,26	11,60	13,39
livello VI -bis	Euro		10,74	12,14	14,00
livello VII	Euro		11,21	12,67	14,62
livello VII -bis	Euro		11,71	13,24	15,27
livello VIII	Euro		12,27	13,87	16,01
livello IX	Euro		13,48	15,24	17,58

».

— Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)»:

«Art. 12. *Lavoro straordinario*



1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Gradi	Parametri	Euro	Euro	Euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	15,52	17,54	20,24
Capitano	144,50	14,95	16,89	19,49
Tenente	139,00	14,38	16,25	18,76
Sottotenente	133,25	13,78	15,58	17,98
Maresciallo Aiutante s. UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente	139,00	14,38	16,25	18,76
Maresciallo Aiutante s. UPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	14,01	15,84	18,28
Maresciallo Aiutante s. UPS/Maresciallo Aiutante	133,00	13,76	15,55	17,95
Maresciallo capo	128,00	13,24	14,97	17,27
Maresciallo ordinario	124,00	12,83	14,50	16,73
Maresciallo	120,00	12,49	14,12	16,29
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	12,67	14,33	16,52
Brigadiere capo	120,25	12,44	14,06	16,23
Brigadiere	116,25	12,02	13,59	15,69
Vice Brigadiere	112,25	11,61	13,12	15,15
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	11,74	13,28	15,32
Appuntato scelto	111,50	11,54	13,04	15,05
Appuntato	108,00	11,17	12,63	14,57
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	104,50	10,81	12,22	14,10
Carabiniere/Finanziere	101,25	10,48	11,84	13,66

».

— Si riporta il testo dell'articolo 45 comma 1 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95:

«Art. 45. Disposizioni finali e finanziarie

1. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto e i relativi parametri sono comunque attribuiti a decorrere dalla medesima data. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla medesima data, è corrisposto l'assegno lordo una tantum di cui alla tabella E. A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono determinati i seguenti importi orari del compenso per lavoro straordinario:

a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo;

b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 4 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42 notturno festivo;

c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo.

A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianità di ruolo inferiore a 13 anni è attribuito il parametro stipendiale 154. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, abbia maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale e riveste la qualifica di commissario capo, vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti con più di diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, il compenso per lavoro straordinario continua ad essere corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: euro 24,20 feriale diurno; euro 27,35 feriale notturno o festivo diurno; euro 31,56 festivo notturno.

(Omissis)».



Note all'art. 24:

Per il testo dell'articolo 55 *septies*, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano le note all'articolo 7.

— Si riporta il testo dell'articolo 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:

«Art. 48. *Licenze straordinarie*

1. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza straordinaria è disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate:

a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio;

b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.

3. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza breve è soppressa.

4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.»

Note all'art. 25:

Per i testi degli articoli 32, 34, 36, 39 e 47, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si vedano le note all'articolo 8.

Per il testo dell'articolo 48 del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 si vedano le note all'articolo 24.

Note all'art. 26:

Per il testo dell'articolo 5, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 si vedano le note all'articolo 9.

— Si riporta il testo dell'articolo 930 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 930. *Transito nell'impiego civile*

1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del codice, anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all'articolo 704, nel caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato. Il predetto personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 è sospesa nei seguenti casi:

a) procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato;

b) sospensione dall'impiego per qualsiasi causa.

1-quater. All'esito sfavorevole dei procedimenti di cui al comma 1-ter consegue l'annullamento della procedura di transito.

1-quinquies. Il personale non dirigente delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente è inquadrato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2209-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informati il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali. Nelle more dell'adozione del decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze armate, per le finalità indicate nel presente comma, si applica la tabella di corrispondenza prevista a legislazione vigente per il personale dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.»

— Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante «Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura»:

«Art. 14. *Disposizioni relative al personale militare*

(*Omissis*).

5. Il personale del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.

(*Omissis*).».

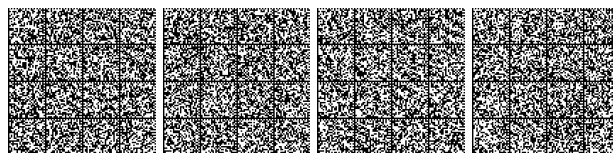
— Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395:

«Art. 47. *Licenza ordinaria*

(*Omissis*).

2. La durata della licenza ordinaria è di trentadue giorni lavorativi. Per il personale con oltre quindici anni di servizio e per quello con oltre venticinque anni di servizio la durata della licenza ordinaria è rispettivamente di trentasette e di quarantacinque giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi tre anni di servizio è di trenta giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorità nazionale.

(*Omissis*).».



Note all'art. 27:

— Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:

«Art. 28. *Orario di lavoro*

(*Omissis*).

3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di € 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

(*Omissis*).».

Note all'art. 28:

— Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2009, n. 119, S.O., decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 come modificato dal presente regolamento:

«Art. 36. *Trattamento di missione*

(*Omissis*).

2. *Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.*

(*Omissis*).».

Note all'art. 29:

Per il testo dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si vedano le note all'articolo 12.

Per il testo dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, si vedano le note all'articolo 12.

Note all'art. 30:

Il decreto del citato Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, modificato dal presente regolamento, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1999, n. 180.

Il citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, modificato dal presente regolamento, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2002, n. 178.

Note all'art. 31:

Per il testo dell'articolo 5, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si vedano le note all'articolo 13.

— Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 252, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.»:

«Art. 52. *Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.*

(*Omissis*).

3. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite.».

Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78 si vedano le note all'articolo 13.

Note all'art. 33:

— Si riporta il testo dell'articolo 31, commi 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51:

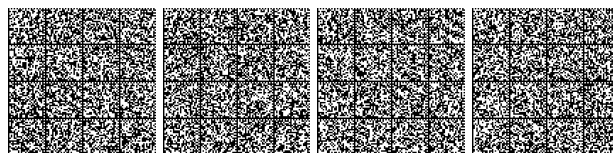
«Art. 31. *Assegno funzionale*

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i gradi di Carabiniere, Finanziere, Carabiniere scelto, Finanziere scelto, Appuntato, Appuntato scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;

2) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;

3) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.



2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008	17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
Gradi	euro	euro	euro
Carabiniere/Finanziere	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Appuntato	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Appuntato scelto	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Vice Brigadiere	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Brigadiere	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Brigadiere Capo	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Maresciallo	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Maresciallo Ordinario	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Maresciallo Capo	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Maresciallo Aiutante s. UPS e Maresciallo Aiutante	1.829,40	3.070,50	3.531,03

(Omissis).».

Note all'art. 34:

Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 36:

Per il testo dell'articolo 1, comma 466 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si vedano le note alle premesse.

Per il testo dell'articolo 1, comma 365, punto a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vedano le note alle premesse.

Per il testo dell'articolo 1, comma 679 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si vedano le note alle premesse.

18G00063

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 40.

Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate;



Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *A*) e *B*) e comma 2, e all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delle Forze armate in precedenza indicate;

Visto il comma 12, dell'articolo 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nel testo introdotto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (biennio economico 2008-2009)»;

Visto lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 26 gennaio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa, dalla Sezione COCER Esercito. Le Sezioni COCER Marina e COCER Aeronautica non hanno concertato lo schema di provvedimento;

Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione del Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze armate è stato concertato con la sola Sezione Esercito del Consiglio centrale di rappresentanza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018, con la quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni presentate dalla Sezione Marina del Consiglio centrale di rappresentanza ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 7, del citato decreto lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;

Decreta:

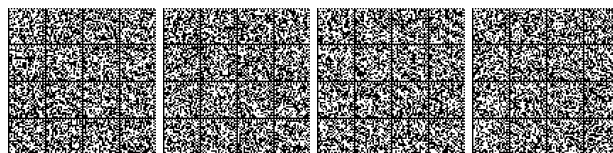
TITOLO I

Art. 1.

Area di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina, incluse le capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica, con esclusione dei colonnelli ed ufficiali generali e gradi equipollenti e del personale volontario non in servizio permanente. Il presente decreto si applica ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi equipollenti esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.

2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 sia per la parte normativa che per la parte economica, con le eccezioni di cui al comma precedente.



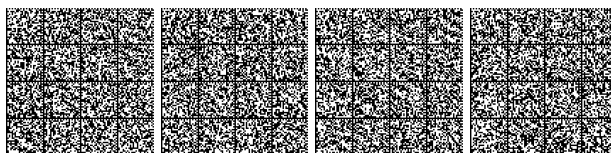
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 2.

Nuovi stipendi

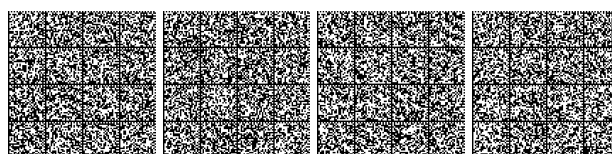
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, è fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze Armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Tenente Colonnello	150,00	24,00	26.193,00
Maggiore	150,00	24,00	26.193,00
Capitano	144,50	23,12	25.232,59
Tenente	139,00	22,24	24.272,18
Sottotenente	133,25	21,32	23.268,12
Primo Maresciallo Luogotenente	139,00	22,24	24.272,18
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50	21,68	23.661,01
Primo Maresciallo	133,00	21,28	23.224,46
Maresciallo Capo	128,00	20,48	22.351,36
Maresciallo Ordinario	124,00	19,84	21.652,88
Maresciallo	120,75	19,32	21.085,37
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	19,60	21.390,95
Sergente Maggiore Capo	120,25	19,24	20.998,06
Sergente Maggiore	116,25	18,60	20.299,58
Sergente	112,25	17,96	19.601,10
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	18,16	19.819,37
Caporal Maggiore Capo Scelto	111,50	17,84	19.470,13
Caporal Maggiore Capo	108,00	17,28	18.858,96
Caporal Maggiore Scelto	104,50	16,72	18.247,79
Primo Caporal Maggiore	101,25	16,20	17.680,28



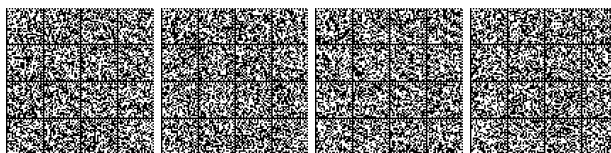
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, è fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Tenente Colonnello	150,00	37,63	26.356,50
Maggiore	150,00	37,63	26.356,50
Capitano	144,50	36,25	25.390,10
Tenente	139,00	34,87	24.423,69
Sottotenente	133,25	33,42	23.413,36
Primo Maresciallo Luogotenente	139,00	34,87	24.423,69
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50	33,99	23.808,71
Primo Maresciallo	133,00	33,36	23.369,43
Maresciallo Capo	128,00	32,11	22.490,88
Maresciallo Ordinario	124,00	31,10	21.788,04
Maresciallo	120,75	30,29	21.216,98
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	30,73	21.524,48
Sergente Maggiore Capo	120,25	30,16	21.129,13
Sergente Maggiore	116,25	29,16	20.426,29
Sergente	112,25	28,16	19.723,45
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	28,47	19.943,09
Caporal Maggiore Capo Scelto	111,50	27,97	19.591,67
Caporal Maggiore Capo	108,00	27,09	18.976,68
Caporal Maggiore Scelto	104,50	26,21	18.361,70
Primo Caporal Maggiore	101,25	25,40	17.790,64



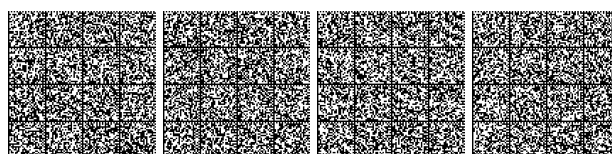
3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrico di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, tenuto conto della scala parametrica, così come modificata dall'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Tenente Colonnello	154,00	38,63	27.059,34
Maggiore	154,00	38,63	27.059,34
Capitano	150,50	37,75	26.444,36
Tenente	148,00	37,12	26.005,08
Sottotenente	136,75	34,30	24.028,34
Primo Luogotenente	148,00	37,12	26.005,08
Luogotenente	143,50	36,00	25.214,39
Primo Maresciallo con 8 anni nel grado	140,00	35,12	24.599,40
Primo Maresciallo	137,50	34,49	24.160,13
Maresciallo Capo	133,50	33,49	23.457,29
Maresciallo Ordinario	131,00	32,86	23.018,01
Maresciallo	124,75	31,29	21.919,82
Sergente Maggiore Capo qualifica speciale	131,00	32,86	23.018,01
Sergente Maggiore Capo con 4 anni nel grado	125,75	31,54	22.095,53
Sergente Maggiore Capo	124,25	31,17	21.831,97
Sergente Maggiore	121,50	30,48	21.348,77
Sergente	116,75	29,28	20.514,14
Caporal Maggiore Capo Scelto qualifica speciale	121,50	30,48	21.348,77
Caporal Maggiore Capo Scelto con 5 anni nel grado	117,00	29,35	20.558,07
Caporal Maggiore Capo Scelto	116,50	29,22	20.470,22
Caporal Maggiore Capo	112,00	28,09	19.679,52
Caporal Maggiore Scelto	108,50	27,22	19.064,54
Primo Caporal Maggiore	105,25	26,40	18.493,48



4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 3 del presente articolo, è fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Capitano	150,50	67,10	26.796,53
Tenente	148,00	65,98	26.351,40
Sottotenente	136,75	60,97	24.348,34
Primo Luogotenente	148,00	65,98	26.351,40
Luogotenente	143,50	63,98	25.550,18
Primo Maresciallo con 8 anni nel grado	140,00	62,42	24.927,00
Primo Maresciallo	137,50	61,30	24.481,88
Maresciallo Capo	133,50	59,52	23.769,68
Maresciallo Ordinario	131,00	58,40	23.324,55
Maresciallo	124,75	55,62	22.211,74
Sergente Maggiore Capo qualifica speciale	131,00	58,40	23.324,55
Sergente Maggiore Capo con 4 anni nel grado	125,75	56,06	22.389,79
Sergente Maggiore Capo	124,25	55,39	22.122,71
Sergente Maggiore	121,50	54,17	21.633,08
Sergente	116,75	52,05	20.787,34
Caporal Maggiore Capo Scelto qualifica speciale	121,50	54,17	21.633,08
Caporal Maggiore Capo Scelto con 5 anni nel grado	117,00	52,16	20.831,85
Caporal Maggiore Capo Scelto	116,50	51,94	20.742,83
Caporal Maggiore Capo	112,00	49,93	19.941,60
Caporal Maggiore Scelto	108,50	48,37	19.318,43
Primo Caporal Maggiore	105,25	46,92	18.739,76



5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a 4 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

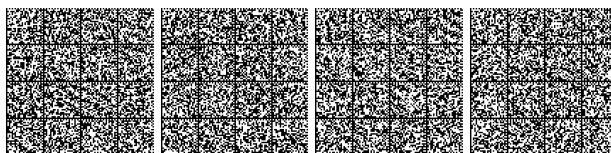
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4.

Importo aggiuntivo pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:



Gradi e corrispondenti	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Capitano	45,91	315,94
Tenente	45,50	313,17
Sottotenente	43,95	302,49
Primo Luogotenente	46,50	320,03
Luogotenente	46,50	320,03
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	44,92	309,15
Primo Maresciallo	44,92	309,15
Maresciallo Capo	43,84	301,74
Maresciallo Ordinario	43,06	296,34
Maresciallo	42,32	291,24
Sergente Maggiore Capo con qualifica speciale	42,90	295,25
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	42,90	295,25
Sergente Maggiore Capo	42,90	295,25
Sergente maggiore	41,98	288,91
Sergente	41,34	284,52
Caporal Maggiore Capo Scelto con qualifica speciale	41,56	286,02
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 5 anni nel grado)	41,56	286,02
Caporal Maggiore Capo Scelto	41,56	286,02
Caporal Maggiore Capo	41,34	284,52
Caporal Maggiore Scelto	41,20	283,58
Primo Caporal Maggiore	41,01	282,25

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15, decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, trovano applicazione, con riferimento agli incrementi dell'indennità mensile pensionabile riferiti al triennio contrattuale 2016-2018, nella misura dell'otto per cento.

Art. 5.

Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017

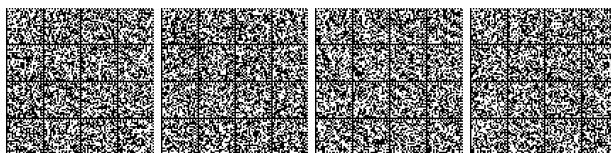
1. Per i soli anni 2016 e 2017 è corrisposto un elemento retributivo accessorio *una tantum* nelle misure annue rispettivamente di euro 48,40 ed euro 166,04.

2. Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Art. 6.

Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, come integrate dall'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:



Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2018		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Gradi ed equiparati	Parametri	Euro	Euro	Euro
Capitano	150,50	15,67	17,72	20,45
Tenente	148,00	15,41	17,42	20,10
Sottotenente	136,75	14,24	16,11	18,59
Primo Luogotenente	148,00	15,41	17,42	20,10
Luogotenente	143,50	14,94	16,90	19,50
Primo maresciallo (con 8 anni)	140,00	14,58	16,49	19,02
Primo maresciallo	137,50	14,32	16,20	18,69
Maresciallo capo	133,50	13,90	15,72	18,14
Maresciallo ordinario	131,00	13,64	15,44	17,81
Maresciallo	124,75	12,98	14,68	16,94
Sergente maggiore capo "qualifica speciale"	131,00	13,64	15,44	17,81
Sergente maggiore capo (con 4 anni nel grado)	125,75	13,09	14,81	17,09
Sergente maggiore capo	124,25	12,93	14,63	16,88
Sergente maggiore	121,50	12,65	14,30	16,50
Sergente	116,75	12,16	13,76	15,87
Caporal maggiore capo scelto "qualifica speciale"	121,50	12,65	14,30	16,50
Caporal maggiore capo scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	12,19	13,78	15,90
Caporal maggiore capo scelto	116,50	12,12	13,71	15,81
Caporal maggiore capo	112,00	11,66	13,19	15,21
Caporal maggiore scelto	108,50	11,30	12,78	14,75
1° Caporal maggiore	105,25	10,95	12,39	14,30

Art. 7.

Compenso forfetario di impiego

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure del compenso forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Grado	Fascia	Importo lun.-ven.	sab.,dom. e festivi
1° Capor. Magg. Capor. Magg. Capo Capor. Magg. Sc. Capor. Magg. Capo Sc.	I	64,00	128,00
Sergente Sergente Maggiore Serg. Magg. Capo Maresciallo Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo	II	68,00	136,00
Primo Maresciallo Luogotenente S. Tenente Tenente Capitano	III	74,00	148,00



Art. 8.

Compenso forfetario di guardia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure del compenso forfetario di guardia sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Grado	Fascia	Importo
I° Capor. Magg. Capor. Magg. Capo Capor. Magg. Sc. Capor. Magg. Capo Sc.	I	41,50
Sergente Sergente Maggiore Serg. Magg. Capo Maresciallo Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo	II	44,50
Primo Maresciallo Luogotenente S. Tenente Tenente Capitano	III	47,50

Art. 9.

Operativa di base

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, è integrata della posizione economica riferita al Sergente maggiore capo con 29 anni di anzianità di servizio cui corrisponde l'importo economico mensile di euro 306,55.

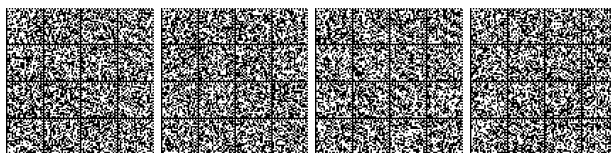
TITOLO II

Art. 10.

Permessi brevi

1. Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.

2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al comandante di Corpo o di reparto di adottare le misure organizzative necessarie.



3. Il personale è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro programmato, il militare può essere posto in licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.

Art. 11.

Licenza straordinaria per congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio della licenza.

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio *post-partum* e del periodo *ante-partum*, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 12.

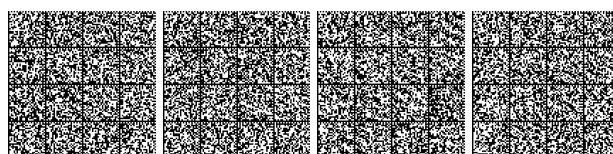
Licenza ordinaria

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.

2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria è consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.



Art. 13.

Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.
7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.
8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all'estero è di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

Art. 14.

Trattamento di missione

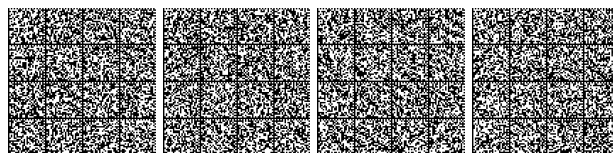
1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1^a classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.»

Art. 15.

Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge del 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge del 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, al personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.



4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.

5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

Art. 16.

Trattamento tavola per Graduati

1. L'articolo 487 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è così modificato: «d1) il trattamento tavola nella misura di euro 0,08 per mense ufficiali e di euro 0,03 per mense sottufficiali tutto il personale partecipante. d2) il trattamento tavola alle mense di bordo nella misura di euro 0,25 per la mensa ammiraglio e di euro 0,20 per la mensa comandante, di euro 0,15 per la mensa ufficiali, di euro 0,08 per la mensa sottufficiali e di euro 0,08 per la mensa Graduati/Militari di truppa, con aumenti da euro 0,05 a 0,02 in relazione al numero dei commensali.».

Art. 17.

Fondo efficienza servizi istituzionali

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 è così modificato:

«1. Sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle rispettive quote di competenza definite con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, le risorse derivanti da:

a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;

c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009 e, per gli anni successivi, una misura che, compatibilmente con l'attività operativa/addestrativa e salvo comprovate esigenze di impiego, non può essere inferiore al 20 per cento, individuata con apposita determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, dei fondi previsti dal comma 9, dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163;

d) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre, n. 183, limitatamente alla quota destinata alle finalità di cui al presente comma.

2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge: a) per l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo di euro 16.358.000,00.

3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attività di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi.

6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza armata e acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse indicate ai commi 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonché le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.

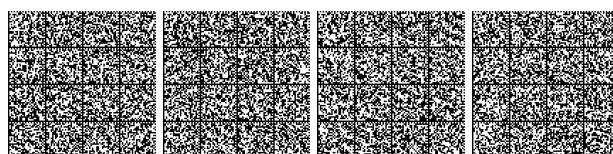
7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

8. Il termine per l'espressione del parere di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 255, è rideterminato in 30 giorni.».

Art. 18.

Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00.



Art. 19.

Norma programmatica

1. Le risorse non impiegate dalle precedenti disposizioni, pari a 6,69 milioni di euro, sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.

2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo, le risorse sono destinate all'incremento del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

TITOLO III

Art. 20.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione.

Art. 21.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto ed all'onere indiretto rilevato ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, complessivamente pari ad euro 352.489.696 per l'anno 2018 e a euro 239.794.525 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 61.184.972 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a complessivi 51.510.199 euro per l'anno 2018 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a complessivi 239.794.525 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante riduzione, per euro 30.592.486, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per euro 51.510.199, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365 punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per euro 157.691.840, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

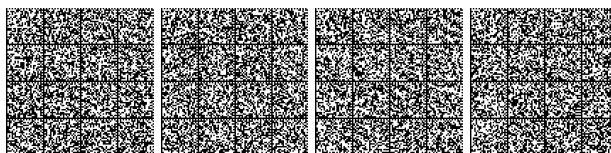
PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 795



Addendum

In relazione a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica relativo alle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, e dall'articolo 19 del presente decreto relativo alle Forze armate, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, potranno essere oggetto di accordo, da recepire con i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, tra l'altro, le seguenti materie:

trattamento di missione, con particolare riferimento a spese di pernottamento, diaria giornaliera, rimborso forfettario;

disciplina del recupero psico-fisico del personale impegnato in specifici servizi;

introduzione di una disposizione che consenta, in caso di trasferimento con alloggio di servizio non disponibile, la possibilità di depositare le masserizie a spese dell'Amministrazione;

riassetto della disciplina dell'indennità per i servizi esterni, anche al fine di valorizzare le peculiarità di ogni singola Amministrazione;

rivisitazione della disciplina concernente i modelli di rappresentanza e le relative prerogative sindacali nonché le forme di partecipazione-commissioni paritetiche, con riferimento alle Forze di polizia a ordinamento civile;

eventuali misure volte all'ottimizzazione delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario, finalizzate al recupero di risparmi, opportunamente certificati, per incrementare i fondi di efficienza delle rispettive amministrazioni;

rivalutazione di istituti retributivi per le forze speciali e per le forze di supporto alle operazioni speciali;

introduzione di istituti retributivi nei confronti di «*sensor operator*»;

rivalutazione delle indennità connesse al rischio (esempio: rischio radiologico; disattivazione degli ordigni esplosivi, operatori subacquei);

previsione di nuove indennità connesse a particolari istituti e servizi peculiari delle Forze di polizia, nonché eventuale rivisitazione di quelle già esistenti;

previsione dell'istituzione di fondi per il sostegno del personale in relazione alle spese mediche;

valutare la possibilità di introdurre una disciplina relativa all'applicazione dell'istituto di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, compatibilmente con le peculiarità organizzative e ordinamentali delle Forze di polizia e delle Forze armate;

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

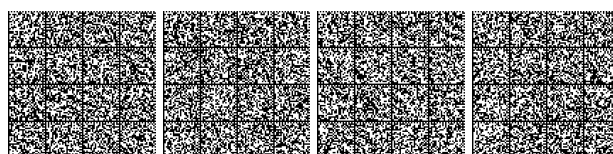
Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate." è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122.

Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195:

"Art. 1. Ambito di applicazione"

1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate .



Art. 2. *Provvedimenti*

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera *A)* o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera *a)* sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera *b)*, e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate."

"Art. 7. Procedimento

1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.

1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.

2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.

3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

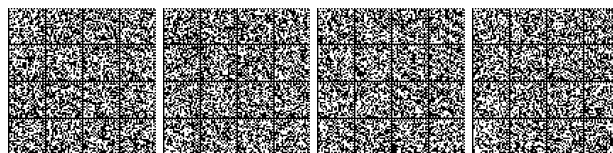
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5. I Lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *B)*, si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.

7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.



9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (CO-CER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.

10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.

11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.

12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti."

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244" è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2017, n. 143.

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, recante "Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)" è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2007, n. 243.

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, recante "Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006 - 2009 e al biennio economico 2006 - 2007" è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 2009, n. 119.

Il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185, recante "Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (biennio economico 2008-2009)" è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 2010, n. 263.

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 466 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2016":

"466. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016."

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019":

"365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:

a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;



b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresì destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalità di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.”.

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2017, recante “Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017)”:

“Art. 1. *Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*

1. La dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ridotta per effetto dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pari a 1.479,12 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 1.928,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, è ripartita come segue:

a) 600 milioni di euro per l'anno 2017 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 quali oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

(Omissis).”.

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 679 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”:

“679. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.”.

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”:

“Art.17. *Regolamenti*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

e).”.



Note all'art. 1:

Per il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse.

Per i riferimenti al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante "Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86":

"Art. 2. Sistema dei parametri stipendiali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.

1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 è sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.

TABELLA 2			
(ART. 2, COMMA 1-bis)			
PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195			
FORZE ARMATE			PARA METR I
ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	
UFFICIALI	UFFICIALI	UFFICIALI	
CAPITANO	TENENTE DI VASCELLO	CAPITANO	150,50
TENENTE	SOTTOTENENTE DI VASCELLO	TENENTE	148,00
SOTTOTENENTE	GUARDIAMARINA	SOTTOTENENTE	136,75
RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	
PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	148,00
LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	143,50
PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	140,00
PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	137,50
MARESCIALLO CAPO	CAPO 1^ CLASSE	MARESCIALLO 1^ CLASSE	133,50
MARESCIALLO ORDINARIO	CAPO 2^ CLASSE	MARESCIALLO 2^ CLASSE	131,00
MARESCIALLO	CAPO 3^ CLASSE	MARESCIALLO 3^ CLASSE	124,75
RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	
SERGEANTE MAGG. CAPO QUALIFICA SPECIALE	2^ CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	SERGEANTE MAGG. CAPO QUALIFICA SPECIALE	131,00
SERGEANTE MAGG. CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO	2^ CAPO SCELTO CON 4 ANNI NEL GRADO	SERGEANTE MAGG. CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO	125,75
SERGEANTE MAGG. CAPO	2^ CAPO SCELTO	SERGEANTE MAGG. CAPO	124,25
SERGEANTE MAGGIORE	2^ CAPO	SERGEANTE MAGGIORE	121,50
SERGEANTE	SERGEANTE	SERGEANTE	116,75
RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	SOTTOCAPO DI 1^ CL SCELTO QUALIFICA SPECIALE	1^ AVIERE CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	121,50
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO CON 5 ANNI GRADO	SOTTOCAPO DI 1^ CL SCELTO CON 5 ANNI GRADO	1^ AVIERE CAPO SCELTO CON 5 ANNI GRADO	117,00
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO	SOTTOCAPO DI 1^ CL SCELTO	1^ AVIERE CAPO SCELTO	116,50
CAPORAL MAGG. CAPO	SOTTOCAPO DI 1^ CL	1^ AVIERE CAPO	112,00
CAPORAL MAGG. SCELTO	SOTTOCAPO DI 2^ CL	1^ AVIERE SCELTO	108,50
1 CAPORAL MAGG.	SOTTOCAPO DI 3^ CL	AVIERE CAPO	105,25



1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, è attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente.

1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni è attribuito il parametro stipendiale 154,00.

2. I parametri correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.

5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.”.

Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185:

“Art. 2. Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Gradi		euro	euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	11,88	24.847,50
Capitano	144,50	11,44	23.936,43
Tenente	139,00	11,00	23.025,35
Sottotenente	133,25	10,55	22.072,86
1° Maresciallo Luogotenente	139,00	11,00	23.025,35
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50	10,73	22.445,58
1° Maresciallo	133,00	10,53	22.031,45
Maresciallo Capo	128,00	10,13	21.203,20
Maresciallo Ordinario	124,00	9,82	20.540,60
Maresciallo	120,75	9,56	20.002,24
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	9,70	20.292,13
Sergente Maggiore Capo	120,25	9,52	19.919,41
Sergente Maggiore	116,25	9,20	19.256,81
Sergente	112,25	8,89	18.594,21
Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	8,99	18.801,28
Caporal Maggiore Capo scelto	111,50	8,83	18.469,98
Caporal Maggiore Capo	108,00	8,55	17.890,20
Caporal Maggiore scelto	104,50	8,27	17.310,43
1° Caporal Maggiore	101,25	8,02	16.772,06



2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Gradi		euro	euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	100,00	25.905,00
Capitano	144,50	96,33	24.955,15
Tenente	139,00	92,67	24.005,30
Sottotenente	133,25	88,83	23.012,28
1° Maresciallo Luogotenente	139,00	92,67	24.005,30
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50	90,33	23.400,85
1° Maresciallo	133,00	88,67	22.969,10
Maresciallo Capo	128,00	85,33	22.105,60
Maresciallo Ordinario	124,00	82,67	21.414,80
Maresciallo	120,75	80,50	20.853,53
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	81,67	21.155,75
Sergente Maggiore Capo	120,25	80,17	20.767,18
Sergente Maggiore	116,25	77,50	20.076,38
Sergente	112,25	74,83	19.385,58
Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	75,67	19.601,45
Caporal Maggiore Capo scelto	111,50	74,33	19.256,05
Caporal Maggiore Capo	108,00	72,00	18.651,60
Caporal Maggiore scelto	104,50	69,67	18.047,15
1° Caporal Maggiore	101,25	67,50	17.485,88

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.”.

Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 6 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94:

“Art.10. *Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare*

(Omissis).

6. All'articolo 2, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 è sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.

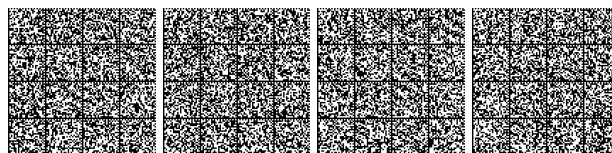


TABELLA 2			
(ART. 2, COMMA 1-bis)			
PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195			
FORZE ARMATE			PARA METR I
ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	
UFFICIALI	UFFICIALI	UFFICIALI	
CAPITANO	TENENTE DI VASCELLO	CAPITANO	150,50
TENENTE	SOTTOTENENTE DI VASCELLO	TENENTE	148,00
SOTTOTENENTE	GUARDIAMARINA	SOTTOTENENTE	136,75
RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	
PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	148,00
LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	143,50
PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	140,00
PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	137,50
MARESCIALLO CAPO	CAPO 1^ CLASSE	MARESCIALLO 1^ CLASSE	133,50
MARESCIALLO ORDINARIO	CAPO 2^ CLASSE	MARESCIALLO 2^ CLASSE	131,00
MARESCIALLO	CAPO 3^ CLASSE	MARESCIALLO 3^ CLASSE	124,75
RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	
SERGEANTE MAGG. CAPO QUALIFICA SPECIALE	2^ CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	SERGEANTE MAGG. CAPO QUALIFICA SPECIALE	131,00
SERGEANTE MAGG. CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO	2^ CAPO SCELTO CON 4 ANNI NEL GRADO	SERGEANTE MAGG. CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO	125,75
SERGEANTE MAGG. CAPO	2^ CAPO SCELTO	SERGEANTE MAGG. CAPO	124,25
SERGEANTE MAGGIORE	2^ CAPO	SERGEANTE MAGGIORE	121,50
SERGEANTE	SERGEANTE	SERGEANTE	116,75
RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	SOTTOCAPO DI 1^ CL SCELTO QUALIFICA SPECIALE	1^ AVIERE CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	121,50
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO CON 5 ANNI GRADO	SOTTOCAPO DI 1^ CL SCELTO CON 5 ANNI GRADO	1^ AVIERE CAPO SCELTO CON 5 ANNI GRADO	117,00
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO	SOTTOCAPO DI 1^ CL SCELTO	1^ AVIERE CAPO SCELTO	116,50
CAPORAL MAGG. CAPO	SOTTOCAPO DI 1^ CL	1^ AVIERE CAPO	112,00
CAPORAL MAGG. SCELTO	SOTTOCAPO DI 2^ CL	1^ AVIERE SCELTO	108,50
1 CAPORAL MAGG.	SOTTOCAPO DI 3^ CL	AVIERE CAPO	105,25

1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, è attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente.

1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni è attribuito il parametro stipendiale 154,00.

(Omissis). “.

Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2003 n. 193, recante “Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86”:



“Art. 3. *Effetti del sistema dei parametri stipendiali*

A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

(*Omissis*).”

La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante “Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza”, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1976, n. 120.

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10 della legge 8 agosto 1995 n. 335, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”:

Art. 2. *Armonizzazione*

(*Omissis*).

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

(*Omissis*). “

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171:

“Art. 1. *Ambito di applicazione e durata*

(*Omissis*).

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.

(*Omissis*).”

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 452 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014”:

“452. Per gli anni 2015-2018, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.”

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2017 recante “Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017)” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 2017, n. 75.

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.”:

“Art. 82. *Assegno alimentare*

All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.”

Si riporta il testo dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante “Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”:

“Art. 172. *Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico*

Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.”

Note all'art. 4:

Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185:

“Art. 4. *Importo aggiuntivo pensionabile*

(*Omissis*).



2. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nonché gli incrementi previsti dal comma 1 sono riportati nell'allegata tabella 1. Restano ferme le misure e le disposizioni vigenti relative all'indennità operativa di base di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riportate a titolo esplicativo nella medesima tabella”.

Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 7 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94:

“Art. 10. *Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare*

(*Omissis*).

7. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, è rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:

a) euro 273,53 per primo luogotenente e luogotenente;

b) euro 252,35 per sergente maggiore capo con qualifica speciale e sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità nel grado;

c) euro 244,46 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale e caporal maggiore capo scelto con cinque anni di anzianità nel grado.

(*Omissis*).”.

Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 15 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, recante “Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”:

“Art. 5. *Indennità operative ed altre indennità*

(*Omissis*).

15. La misura dell'indennità pensionabile prevista dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è elevata al 30 per cento.”.

Note all'art. 6:

Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:

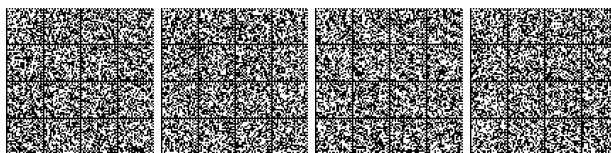
“Art. 4. *Effetti dei nuovi stipendi*

(*Omissis*).

4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

Livello				Feriale	Festiva o notturna	Notturna festiva
livello V	Euro			9,65	10,91	12,59
livello VI	Euro			10,26	11,60	13,39
livello VI -bis	Euro			10,74	12,14	14,00
livello VII	Euro			11,21	12,67	14,62
livello VII -bis	Euro			11,71	13,24	15,27
livello VIII	Euro			12,27	13,87	16,01
livello IX	Euro			13,48	15,24	17,58

“.



Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185:

“Art.6. Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Gradi	Parametri	Euro	Euro	Euro
Tenente Colonnello	150,00	15,52	17,54	20,24
Maggiore	150,00	15,52	17,54	20,24
Capitano	144,50	14,95	16,89	19,49
Tenente	139,00	14,38	16,25	18,76
Sottotenente	133,25	13,78	15,58	17,98
1° Maresciallo Luogotenente	139,00	14,38	16,25	18,76
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50	14,01	15,84	18,28
1° Maresciallo	133,00	13,76	15,55	17,95
Maresciallo Capo	128,00	13,24	14,97	17,27
Maresciallo Ordinario	124,00	12,83	14,50	16,73
Maresciallo	120,75	12,49	14,12	16,29
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	12,67	14,33	16,52
Sergente Maggiore Capo	120,25	12,44	14,06	16,23
Sergente Maggiore	116,25	12,02	13,59	15,69
Sergente	112,25	11,61	13,12	15,15
Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	11,74	13,28	15,32
Caporal Maggiore Capo scelto	111,50	11,54	13,04	15,05
Caporal Maggiore Capo	108,00	11,17	12,63	14,57
Caporal Maggiore scelto	104,50	10,81	12,22	14,10
1° Caporal Maggiore	101,25	10,48	11,84	13,66

“.

Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 8 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94:

“Art. 10. Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare

(Omissis).

8. A decorrere dal 1° ottobre 2017, il compenso per lavoro straordinario per i seguenti gradi e qualifiche è determinato nelle misure orarie lorde a fianco di ciascuno indicate:

a) caporal maggior capo scelto e gradi corrispondenti con cinque anni di anzianità di grado: feriale diurno euro 11,59; feriale notturno o festivo diurno euro 13,10; notturno festivo euro 15,11;

b) sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con quattro anni di anzianità di grado: feriale diurno euro 12,59; feriale notturno o festivo diurno euro 14,23; notturno festivo euro 16,42;

c) primo luogotenente: feriale diurno euro 14,83; feriale notturno o festivo diurno euro 16,76; notturno festivo euro 19,35.

(Omissis).”.

Note all'art. 10:

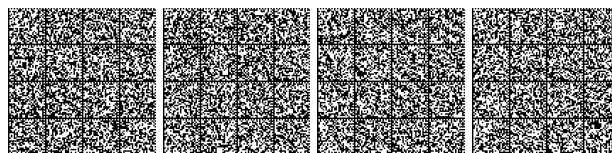
Si riporta il testo dell'articolo 55 septies, comma 5ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

“Art. 55-septies. Controlli sulle assenze

(Omissis).

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.

(Omissis).”.



Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante "Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)":

"Art. 13. Licenze straordinarie"

1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza straordinaria è disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate:

a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;

b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero:

giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.

3. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza breve è soppressa.

4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni."

Note all'art. 11:

Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53":

"Art. 34. Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)"

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.

3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7."

Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53":

"Art. 32. Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)"

1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

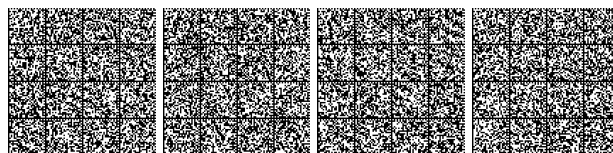
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.

1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadsiettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.



2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.”.

Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante “Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)”:

“Art. 13. *Licenze straordinarie*

1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza straordinaria è disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate:

a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;

b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero:

giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.

3. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza breve è soppressa.

4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:

“Art. 47. *Congedo per la malattia del figlio (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)*

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.”.

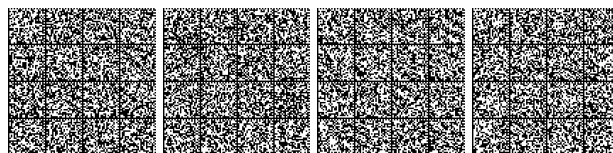
Si riporta il testo degli articoli 36 e 39 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:

“Art. 36. *Adozioni e affidamenti (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)*

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i sei anni dall'ingresso del minore in famiglia.”



“Art. 39. *Riposi giornalieri della madre* (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.”

Note all'art. 12:

Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 8 del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135:

“Art. 5. *Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni*

(*Omissis*).

8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

(*Omissis*).”

Si riporta il testo dell'articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”:

“Art. 930. *Transito nell'impiego civile*

1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del codice, anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all'articolo 704, nel caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato. Il predetto personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 è sospesa nei seguenti casi:

- a) procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato;
- b) sospensione dall'impiego per qualsiasi causa.

1-quater. All'esito sfavorevole dei procedimenti di cui al comma 1-ter consegue l'annullamento della procedura di transito.

1-quinquies. Il personale non dirigente delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente è inquadrato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2209-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informati il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali. Nelle more dell'adozione del decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze armate, per le finalità indicate nel presente comma, si applica la tabella di corrispondenza prevista a legislazione vigente per il personale dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.”

Note all'art. 13:

Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52:

“Art. 14. *Orario di lavoro*

(*Omissis*).



9. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.”.

Note all'art. 14:

Il testo dell'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, modificato dal presente regolamento, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 2009, n. 119.

Note all'art. 15:

Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante “ Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico”:

“Art. 32.

Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.

In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.”.

Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, recante “Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione”, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 23 maggio 1997, n. 135:

“Art. 18. *Rimborso delle spese di patrocinio legale*

1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.”.

Note all'art. 16:

Il testo dell'articolo 487 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “ Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, modificato dal presente regolamento, è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 2010, n. 140, S.O.

Note all'art. 17:

Il testo dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, modificato dal presente regolamento, è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2007, n. 243, S.O.:

Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 7, della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449:

“Art. 43. *(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività).*

(Omissis).

7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del “comparto Ministeri”, ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

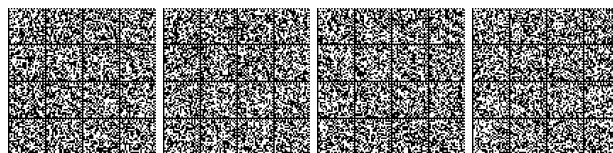
Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:

“Art. 9. *Compensi forfettari di guardia e di impiego*

(Omissis).

9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

(Omissis).”.



Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro":

"Art. 19. Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

(Omissis)."

Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, recante "Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999":

"Art. 15. Informazione

1. L'Amministrazione informa preventivamente i COCER in ordine:

a) alle emanate disposizioni applicative che si riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) ai criteri per la destinazione, l'attribuzione e modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le materie ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

3. Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari, anche di carattere tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione e si concludono nel termine di 25 giorni, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza.

4. Dell'esito degli incontri è redatto il verbale dal quale risultano le posizioni comuni o le eventuali divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del personale. In caso di divergenza, i COCER possono trasmettere le loro osservazioni o richieste entro 5 giorni al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382. Durante il periodo in cui si svolge l'informazione preventiva l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo. Decorso tale termine o in caso di posizioni divergenti o di motivata urgenza, l'Amministrazione assume determinazioni definitive.

5."

Note all'art. 18:

Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52:

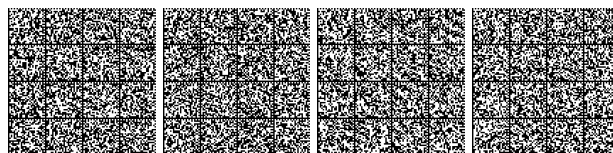
"Art. 8. Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i gradi di 1° Caporal Maggiore, Caporal Maggiore scelto, Caporal Maggiore Capo, Caporal Maggiore Capo scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;

b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;

c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.



2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008	17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
Gradi	euro	euro	euro
1° Caporal Maggiore	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Caporal Maggiore scelto	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Caporal Maggiore Capo	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Caporal Maggiore Capo scelto	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Sergente	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Sergente Maggiore	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Sergente Maggiore Capo	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Maresciallo	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Maresciallo Ordinario	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Maresciallo Capo	1.829,40	3.070,50	3.531,03
1° Maresciallo	1.829,40	3.070,50	3.531,03

“

Note all'art. 19:

Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 21:

Per il testo dell'articolo 1, comma 466 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, si vedano le note alle premesse.

Per il testo dell'articolo 1, comma 365, punto a), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vedano le note alle premesse.

Per il testo dell'articolo 1, comma 679 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, si vedano le note alle premesse.

18G00064

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 41.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Viste le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Viste le disposizioni dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;

Visto il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016-2018 riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»;



Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2016-2018, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 8 febbraio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, UIL PA VV.F., FP CGIL VV.F., CO.NA.PO., CONFSAI VV.F.; l'organizzazione sindacale USB PI VV.F. non ha sottoscritto la predetta ipotesi;

Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione del Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);

Visto l'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 37, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio economico 2016-2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti economici relativi agli incrementi retributivi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio economico 2016-2018.

2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al precedente comma 1, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio successivo recepito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del citato articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

3. Con successivo accordo, ai sensi del medesimo articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, saranno disciplinati gli aspetti giuridici e i correlati istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio normativo 2016-2018.

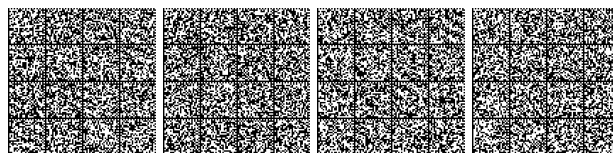


Art. 2.

Nuovi stipendi

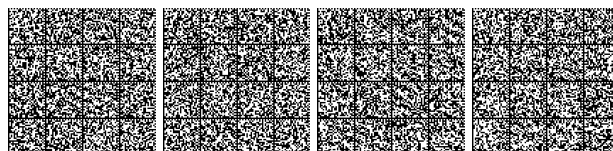
1. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, sono incrementati delle misure mensili lorde di cui alla seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2016 (euro)	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2017 (euro)	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2018 (euro)
Ruolo degli operatori			
OPERATORE	16,17	27,46	63,22
OPERATORE TECNICO	16,41	27,87	64,15
OPERATORE PROFESSIONALE	17,09	29,04	66,85
OPERATORE ESPERTO	17,57	29,85	68,72
Ruolo degli assistenti			
ASSISTENTE	18,52	31,45	72,40
ASSISTENTE CAPO	18,67	31,71	73,02
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	18,82	31,97	73,61
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici			
VICE COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO	18,11	30,76	70,82
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO	18,91	32,12	73,95
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO	19,49	33,11	76,23
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	19,64	33,37	76,82
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO	20,28	34,46	79,34
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO	21,68	36,82	84,78
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	23,71	40,28	92,73
Ruolo dei funzionari tecnico-informatici			
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE	20,28	34,46	79,34
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE	21,68	36,82	84,78
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE	23,71	40,28	92,73
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE CON SCATTO CONVENZIONALE	23,86	40,54	93,32
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili			
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	18,11	30,76	70,82
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	18,91	32,12	73,95
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO	19,49	33,11	76,23
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	19,64	33,37	76,82
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	20,28	34,46	79,34
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO	21,68	36,82	84,78
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	23,71	40,28	92,73



Ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi			
<i>ISPETTORE AMMINISTRATIVO R.E</i>	21,69	36,83	84,79
Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili			
<i>FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE</i>	20,28	34,46	79,34
<i>VICE DIRETTORE</i>			
<i>FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE</i>	21,68	36,82	84,78
<i>FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRIGENTE</i>	23,71	40,28	92,73
<i>FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRIGENTE CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	23,86	40,54	93,32
Ruolo dei vigili del fuoco			
<i>VIGILE DEL FUOCO</i>	17,09	29,04	66,85
<i>VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO</i>	17,57	29,85	68,72
<i>VIGILE DEL FUOCO ESPERTO</i>	17,73	30,11	69,33
<i>VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE</i>	17,89	30,39	69,96
<i>VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	18,04	30,64	70,55
Ruolo dei capi squadra e capi reparto			
<i>CAPO SQUADRA</i>	18,52	31,45	72,40
<i>CAPO SQUADRA ESPERTO</i>	18,67	31,71	73,02
<i>CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	18,82	31,97	73,61
<i>CAPO REPARTO</i>	19,02	32,31	74,39
<i>CAPO REPARTO ESPERTO</i>	19,28	32,75	75,39
<i>CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	19,43	33,00	75,98
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori			
<i>VICE ISPETTORE ANTINCENDI</i>	18,80	31,93	73,51
<i>ISPETTORE ANTINCENDI</i>	19,59	33,28	76,63
<i>ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO</i>	19,91	33,82	77,87
<i>ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	20,12	34,18	78,69
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI</i>	20,28	34,46	79,34
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO</i>	21,69	36,83	84,79
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	23,71	40,28	92,73
Ruolo dei vigili del fuoco AIB (transitati dall'1/1/2017)			
<i>VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO AIB</i>	-	29,85	68,72
<i>VIGILE DEL FUOCO ESPERTO AIB</i>	-	30,11	69,33
<i>VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE AIB</i>	-	30,39	69,96
<i>VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE AIB</i>	-	30,64	70,55
Ruolo dei capi squadra e capi reparto AIB (transitati dall'1/1/2017)			
<i>CAPO SQUADRA AIB</i>	-	31,45	72,40
<i>CAPO REPARTO AIB</i>	-	32,31	74,39
<i>CAPO REPARTO ESPERTO AIB</i>	-	32,75	75,39
<i>CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE AIB</i>	-	33,00	75,98

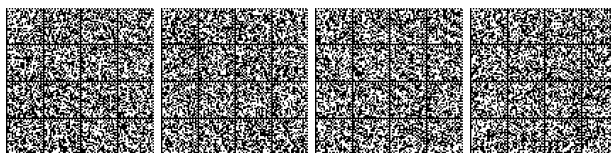
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori AIB (transitati dall'1/1/2017)			
<i>VICE ISPETTORE ANTINCENDI AIB</i>	-	31,93	73,51
<i>ISPETTORE ANTINCENDI AIB</i>	-	33,28	76,63
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI AIB</i>	-	34,46	79,34
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO AIB</i>	-	36,83	84,79
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO ESPERTO AIB CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	-	39,98	92,43



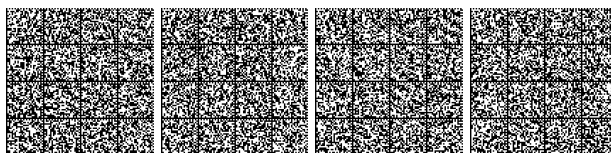
2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.

3. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei valori, per dodici mensilità, di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2016 (euro)	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2017 (euro)	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2018 (euro)
Ruolo degli operatori			
<i>OPERATORE</i>	17.470,55	17.606,03	18.035,15
<i>OPERATORE TECNICO</i>	17.728,83	17.866,35	18.301,71
<i>OPERATORE PROFESSIONALE</i>	18.473,53	18.616,93	19.070,65
<i>OPERATORE ESPERTO</i>	18.990,06	19.137,42	19.603,86
Ruolo degli assistenti			
<i>ASSISTENTE</i>	20.008,52	20.163,68	20.655,08
<i>ASSISTENTE CAPO</i>	20.180,53	20.337,01	20.832,73
<i>ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	20.344,12	20.501,92	21.001,60
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici			
<i>VICE COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO</i>	19.569,32	19.721,12	20.201,84
<i>COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO</i>	20.438,80	20.597,32	21.099,28
<i>COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO</i>	21.066,22	21.229,66	21.747,10
<i>COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	21.229,67	21.394,43	21.915,83
<i>SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO</i>	21.927,02	22.097,18	22.635,74
<i>SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO</i>	23.428,79	23.610,47	24.185,99
<i>SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	25.627,82	25.826,66	26.456,06
Ruolo dei funzionari tecnico-informatici			
<i>FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE</i>	21.927,02	22.097,18	22.635,74
<i>FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE</i>	23.428,79	23.610,47	24.185,99
<i>FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE</i>	25.627,82	25.826,66	26.456,06
<i>FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	25.791,29	25.991,45	26.624,81



Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili			
<i>VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE</i>	19.569,32	19.721,12	20.201,84
<i>COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE</i>	20.438,80	20.597,32	21.099,28
<i>COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO</i>	21.066,22	21.229,66	21.747,10
<i>COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	21.229,67	21.394,43	21.915,83
<i>SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE</i>	21.927,02	22.097,18	22.635,74
<i>SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO</i>	23.428,79	23.610,47	24.185,99
<i>SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	25.627,82	25.826,66	26.456,06
Ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi			
<i>ISPETTORE AMMINISTRATIVO R.E.</i>	23.428,91	23.610,59	24.186,11
Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili			
<i>FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE</i>	21.927,02	22.097,18	22.635,74
<i>FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE</i>	23.428,79	23.610,47	24.185,99
<i>FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRIGENTE</i>	25.627,82	25.826,66	26.456,06
<i>FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRIGENTE CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	25.791,29	25.991,45	26.624,81
Ruolo dei vigili del fuoco			
<i>VIGILE DEL FUOCO</i>	18.473,53	18.616,93	19.070,65
<i>VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO</i>	18.990,06	19.137,42	19.603,86
<i>VIGILE DEL FUOCO ESPERTO</i>	19.162,31	19.310,87	19.781,51
<i>VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE</i>	19.334,46	19.484,46	19.959,30
<i>VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	19.498,03	19.649,23	20.128,15
Ruolo dei capi squadra e capi reparto			
<i>CAPO SQUADRA</i>	20.008,52	20.163,68	20.655,08
<i>CAPO SQUADRA ESPERTO</i>	20.180,53	20.337,01	20.832,73
<i>CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	20.344,12	20.501,92	21.001,60
<i>CAPO REPARTO</i>	20.556,71	20.716,19	21.221,15
<i>CAPO REPARTO ESPERTO</i>	20.832,32	20.993,96	21.505,64
<i>CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	20.995,90	21.158,74	21.674,50
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori			
<i>VICE ISPETTORE ANTINCENDI</i>	20.315,66	20.473,22	20.972,18
<i>ISPETTORE ANTINCENDI</i>	21.176,59	21.340,87	21.861,07
<i>ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO</i>	21.520,98	21.687,90	22.216,50



<i>ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	21.746,33	21.915,05	22.449,17
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI</i>	21.927,02	22.097,18	22.635,74
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO</i>	23.428,91	23.610,59	24.186,11
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	25.627,82	25.826,66	26.456,06
Ruolo dei vigili del fuoco AIB (transitati dall'1/1/2017)			
<i>VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO AIB</i>	-	19.137,42	19.603,86
<i>VIGILE DEL FUOCO ESPERTO AIB</i>	-	19.310,87	19.781,51
<i>VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE AIB</i>	-	19.484,46	19.959,30
<i>VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE AIB CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	-	19.649,23	20.128,15
Ruolo dei capi squadra e capi reparto AIB (transitati dall'1/1/2017)			
<i>CAPO SQUADRA AIB</i>	-	20.163,68	20.655,08
<i>CAPO REPARTO AIB</i>	-	20.716,19	21.221,15
<i>CAPO REPARTO ESPERTO AIB</i>	-	20.993,96	21.505,64
<i>CAPO REPARTO ESPERTO AIB CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	-	21.158,74	21.674,50
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori AIB (transitati dall'1/1/2017)			
<i>VICE ISPETTORE ANTINCENDI AIB</i>	-	20.473,22	20.972,18
<i>ISPETTORE ANTINCENDI AIB</i>	-	21.340,87	21.861,07
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI AIB</i>	-	22.097,18	22.635,74
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO AIB</i>	-	23.610,59	24.186,11
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO ESPERTO AIB CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	-	25.823,06	26.452,46

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.

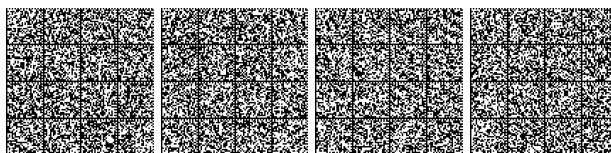
Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale non direttivo e non dirigente con le rispettive decorrenze ivi previste.

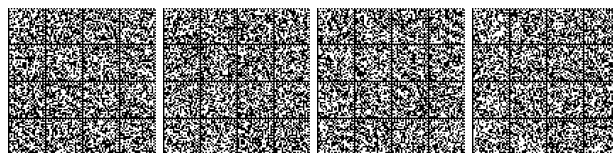


Art. 4.

Indennità di rischio

1. Le misure vigenti dell' indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, previste dall' articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2016 (euro)	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2017 (euro)	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2018 (euro)
Ruolo dei vigili del fuoco			
<i>VIGILE DEL FUOCO</i>	1,58	4,90	15,42
<i>VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO</i>	1,58	4,90	15,42
<i>VIGILE DEL FUOCO ESPERTO</i>	1,58	4,90	15,42
<i>VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE</i>	1,58	4,90	15,42
<i>VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	1,58	4,90	15,42
Ruolo dei capi squadra e capi reparto			
<i>CAPO SQUADRA</i>	1,87	5,82	18,30
<i>CAPO SQUADRA ESPERTO</i>	1,87	5,82	18,30
<i>CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	1,87	5,82	18,30
<i>CAPO REPARTO</i>	1,98	6,15	19,36
<i>CAPO REPARTO ESPERTO</i>	1,98	6,15	19,36
<i>CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	1,98	6,15	19,36
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori			
<i>VICE ISPETTORE ANTINCENDI</i>	1,98	6,15	19,36
<i>ISPETTORE ANTINCENDI</i>	1,98	6,15	19,36
<i>ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO</i>	1,98	6,15	19,36
<i>ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	2,19	6,80	21,39
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI</i>	2,19	6,80	21,39
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO</i>	2,36	7,34	23,08
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE "ESPERTO"</i>	2,58	8,01	25,20
Ruolo dei vigili del fuoco AIB (transitati dall'1/1/2017)			
<i>VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO AIB</i>	-	4,90	15,42
<i>VIGILE DEL FUOCO ESPERTO AIB</i>	-	4,90	15,42
<i>VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE AIB</i>	-	4,90	15,42
<i>VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE AIB</i>	-	4,90	15,42
Ruolo dei capi squadra e capi reparto AIB (transitati dall'1/1/2017)			
<i>CAPO SQUADRA AIB</i>	-	5,82	18,30
<i>CAPO REPARTO AIB</i>	-	6,15	19,36
<i>CAPO REPARTO ESPERTO AIB</i>	-	6,15	19,36
<i>CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE AIB</i>	-	6,15	19,36
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori AIB (transitati dall'1/1/2017)			
<i>VICE ISPETTORE ANTINCENDI AIB</i>	-	6,15	19,36
<i>ISPETTORE ANTINCENDI AIB</i>	-	6,15	19,36
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI AIB</i>	-	6,80	21,39
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO AIB</i>	-	7,34	23,08
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE "ESPERTO" AIB</i>	-	8,01	25,20

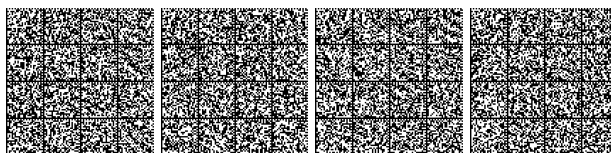


2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.

3. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2016 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2017 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2018 (euro)
Ruolo dei vigili del fuoco			
<i>VIGILE DEL FUOCO</i>	425,10	428,42	438,94
<i>VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO</i>	425,10	428,42	438,94
<i>VIGILE DEL FUOCO ESPERTO</i>	425,10	428,42	438,94
<i>VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE</i>	425,10	428,42	438,94
<i>VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	425,10	428,42	438,94
Ruolo dei capi squadra e capi reparto			
<i>CAPO SQUADRA</i>	504,54	508,49	520,97
<i>CAPO SQUADRA ESPERTO</i>	504,54	508,49	520,97
<i>CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	504,54	508,49	520,97
<i>CAPO REPARTO</i>	533,76	537,93	551,14
<i>CAPO REPARTO ESPERTO</i>	533,76	537,93	551,14
<i>CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	533,76	537,93	551,14
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori			
<i>VICE ISPETTORE ANTINCENDI</i>	533,76	537,93	551,14
<i>ISPETTORE ANTINCENDI</i>	533,76	537,93	551,14
<i>ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO</i>	533,76	537,93	551,14
<i>ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	589,60	594,21	608,80
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI</i>	589,60	594,21	608,80
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO</i>	636,39	641,37	657,11
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE "ESPERTO"</i>	694,63	700,06	717,25
Ruolo dei vigili del fuoco AIB (transitati dall'1/1/2017)			
<i>VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO AIB</i>	-	428,42	438,94
<i>VIGILE DEL FUOCO ESPERTO AIB</i>	-	428,42	438,94
<i>VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE AIB</i>	-	428,42	438,94
<i>VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE AIB</i>	-	428,42	438,94
Ruolo dei capi squadra e capi reparto AIB (transitati dall'1/1/2017)			
<i>CAPO SQUADRA AIB</i>	-	508,49	520,97
<i>CAPO REPARTO AIB</i>	-	537,93	551,14
<i>CAPO REPARTO ESPERTO AIB</i>	-	537,93	551,14
<i>CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE AIB</i>	-	537,93	551,14
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori AIB (transitati dall'1/1/2017)			
<i>VICE ISPETTORE ANTINCENDI AIB</i>	-	537,93	551,14
<i>ISPETTORE ANTINCENDI AIB</i>	-	537,93	551,14
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI AIB</i>	-	594,21	608,80
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO AIB</i>	-	641,37	657,11
<i>SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE "ESPERTO" AIB</i>	-	700,06	717,25

4. Le misure mensili di cui al precedente comma 3 sono corrisposte per tredici mensilità.



Art. 5.
Indennità mensile

1. Le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2016 (euro)	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2017 (euro)
Ruolo degli operatori		
<i>OPERATORE</i>	0,83	2,56
<i>OPERATORE TECNICO</i>	0,83	2,56
<i>OPERATORE PROFESSIONALE</i>	0,94	2,92
<i>OPERATORE ESPERTO</i>	0,94	2,92
Ruolo degli assistenti		
<i>ASSISTENTE</i>	1,08	3,36
<i>ASSISTENTE CAPO</i>	1,08	3,36
<i>ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	1,08	3,36
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici		
<i>VICE COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO</i>	1,08	3,36
<i>COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO</i>	1,08	3,36
<i>COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO</i>	1,30	4,05
<i>COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	1,30	4,05
<i>SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO</i>	1,30	4,05
<i>SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO</i>	1,40	4,34
<i>SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE "ESPERTO"</i>	1,40	4,34
Ruolo dei funzionari tecnico-informatici		
<i>FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE</i>	1,30	4,05
<i>FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE</i>	1,40	4,34
<i>FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE</i>	1,40	4,34
<i>FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	1,40	4,34
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili		
<i>VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE</i>	1,08	3,36
<i>COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE</i>	1,08	3,36
<i>COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO</i>	1,30	4,05
<i>COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	1,30	4,05
<i>SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE</i>	1,30	4,05



SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO	1,40	4,34
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE "ESPERTO"	1,40	4,34
Ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi		
ISPETTORE AMMINISTRATIVO R.E	1,40	4,34
Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili		
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO- CONTABILE VICE DIRETTORE	1,30	4,05
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO- CONTABILE DIRETTORE	1,40	4,34
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO- CONTABILE DIRETTORE- VICEDIRIGENTE	1,40	4,34
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO- CONTABILE DIRETTORE- VICEDIRIGENTE CON SCATTO CONVENZIONALE	1,40	4,34

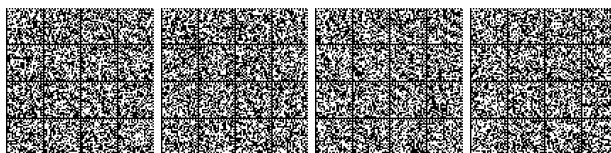
2. Gli incrementi mensili lordi dell'anno 2017 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti per l'anno precedente.



3. Le misure vigenti dell'indennità mensile del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

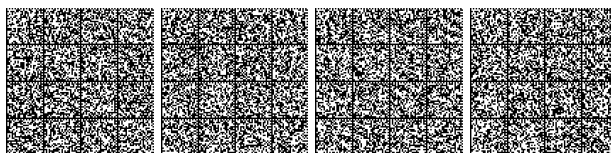
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche	Nuove misure mensili dell'indennità mensile dal 1° gennaio 2016 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità mensile dal 1° gennaio 2017 (euro)
Ruolo degli operatori		
<i>OPERATORE</i>	222,33	224,06
<i>OPERATORE TECNICO</i>	222,33	224,06
<i>OPERATORE PROFESSIONALE</i>	253,62	255,60
<i>OPERATORE ESPERTO</i>	253,62	255,60
Ruolo degli assistenti		
<i>ASSISTENTE</i>	291,47	293,75
<i>ASSISTENTE CAPO</i>	291,47	293,75
<i>ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	291,47	293,75
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici		
<i>VICE COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO</i>	291,47	293,75
<i>COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO</i>	291,47	293,75
<i>COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO</i>	351,26	354,01
<i>COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	351,26	354,01
<i>SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO</i>	351,26	354,01
<i>SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO</i>	376,85	379,79
<i>SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE "ESPERTO"</i>	376,85	379,79
Ruolo dei funzionari tecnico-informatici		
<i>FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE</i>	351,26	354,01
<i>FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE</i>	376,85	379,79
<i>FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE</i>	376,85	379,79
<i>FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	376,85	379,79
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili		
<i>VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE</i>	291,47	293,75
<i>COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE</i>	291,47	293,75
<i>COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO</i>	351,26	354,01
<i>COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	351,26	354,01
<i>SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE</i>	351,26	354,01
<i>SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO</i>	376,85	379,79
<i>SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE "ESPERTO"</i>	376,85	379,79
Ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi		
<i>ISPETTORE AMMINISTRATIVO R.E</i>	376,85	379,79
Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili		
<i>FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE</i>	351,26	354,01
<i>FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE</i>	376,85	379,79
<i>FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRIGENTE</i>	376,85	379,79
<i>FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRIGENTE CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	376,85	379,79

4. Le misure mensili di cui al precedente comma 3 sono corrisposte per dodici mensilità.



5. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennità mensile sono rideterminate, con assorbimento degli incrementi attribuiti dall'anno 2017, nei seguenti importi e sono corrisposte per tredici mensilità:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche	Nuove misure mensili dell'indennità mensile dal 1° gennaio 2018 (euro)
Ruolo degli operatori	
<i>OPERATORE</i>	220,73
<i>OPERATORE TECNICO</i>	220,73
<i>OPERATORE PROFESSIONALE</i>	251,81
<i>OPERATORE ESPERTO</i>	251,81
Ruolo degli assistenti	
<i>ASSISTENTE</i>	289,38
<i>ASSISTENTE CAPO</i>	289,38
<i>ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	289,38
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici	
<i>VICE COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO</i>	289,38
<i>COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO</i>	289,38
<i>COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO</i>	348,75
<i>COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	348,75
<i>SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO</i>	348,75
<i>SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO</i>	374,15
<i>SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE "ESPERTO"</i>	374,15
Ruolo dei funzionari tecnico-informatici	
<i>FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE</i>	348,75
<i>FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE</i>	374,15
<i>FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE</i>	374,15
<i>FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	374,15
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili	
<i>VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE</i>	289,38
<i>COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE</i>	289,38
<i>COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO</i>	348,75
<i>COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	348,75
<i>SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE</i>	348,75
<i>SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO</i>	374,15
<i>SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE "ESPERTO"</i>	374,15



Ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi	
<i>ISPETTORE AMMINISTRATIVO R.E</i>	374,15
Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili	
<i>FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE</i>	348,75
<i>FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE</i>	374,15
<i>FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRIGENTE</i>	374,15
<i>FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRIGENTE CON SCATTO CONVENZIONALE</i>	374,15

Art. 6.

Fondo di amministrazione

1. Per gli anni 2016 e 2017 il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 è incrementato rispettivamente di euro 4.347,70 e di euro 279.069,56.

Art. 7.

Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo

1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno *ad personam* di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124 viene riassorbito, sino a concorrenza, dai miglioramenti economici di cui al presente decreto.

Art. 8.

Norma programmatica

1. Le risorse disponibili a decorrere dall'anno 2018, non impiegate dalle precedenti disposizioni, pari ad euro 2.803.726,11, sono destinate al procedimento negoziale di cui al precedente articolo 1, comma 3, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli aspetti giuridici e al trattamento economico accessorio connesso allo svolgimento dei servizi operativi.

2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo, le risorse sono destinate all'incremento del fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.

Art. 9.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti accordi collettivi.

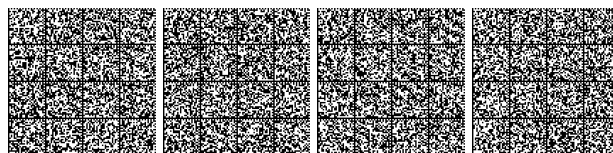
Art. 10.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 72.824.843 per l'anno 2018 e a euro 51.447.974 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 10.526.600 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 10.850.269 euro per l'anno 2018 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;



c) quanto a complessivi 51.447.974 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione, per euro 5.263.300, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per euro 10.850.269 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per euro 35.334.405, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*
MINNITI, *Ministro dell'interno*
PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 794

Addendum

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto di recepimento del Contratto nazionale di lavoro per il personale non dirigente e non direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, potranno, tra l'altro, essere oggetto di accordo contrattuale, da recepire con i successivi provvedimenti, le seguenti materie:

incremento delle risorse destinate all'istituto della reperibilità ai fini della concreta estensione a tutto il personale sulla base delle esigenze di servizio;

ridefinizione delle indennità per il personale operativo anche qualora impegnato in attività di formazione;

valutazione dell'applicabilità di istituti retributivi accessori nel caso di infortunio in servizio, limitatamente a quelli avvenuti in occasione dei servizi operativi esterni;

razionalizzazione ed estensione, con indicazione delle fattispecie cui va applicata, della disciplina in turni anche nei confronti del personale non operativo;

condizioni e modalità di fruizione del servizio mensa;

individuazione delle opportune iniziative da attuare per rispondere alle esigenze di patrocinio legale e di tutela assicurativa per il personale.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

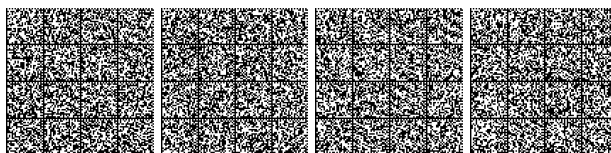
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249.

Si riporta il testo degli articoli 34, 35 e 37 del decreto legislativo n. 217 del 2005, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252":

"Art. 34. Ambito di applicazione

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».



2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 36 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 35. Delegazioni negoziali

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 34, comma 2, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo."

"Art. 37. Procedura di negoziazione

1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 35 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 35, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del cinquanta per cento come media tra il dato associativo e il dato elettorale, ovvero almeno il sessanta per cento del dato elettorale.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni."

Il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 3 agosto 2016, recante "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2016-2018, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco" è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2016, n. 209.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007" è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2008, n. 12.

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - biennio economico 2008-2009" è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 1 febbraio 2011, n. 25.

Il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97 recante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.", è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2017, n. 144.

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 466 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016":

"466. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016."



Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019":

"365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:

a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresì destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalità di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro."

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2017 recante "Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Legge di bilancio 2017":

Art. 1. Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

1. La dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ridotta per effetto dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pari a 1.479,12 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 1.928,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, è ripartita come segue:

a) 600 milioni di euro per l'anno 2017 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 quali oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

(Omissis)."

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 679 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020":

"679. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018."

Note all'art. 1:

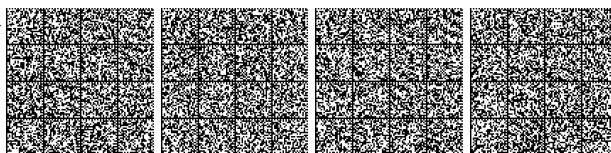
Per il testo dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 217 del 2005 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - biennio economico 2008-2009":

"Art. 2. Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:



“

	Incrementi mensili	Stipendi annui lordi
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative	lordi dal 1° gennaio 2008	dal 1° gennaio 2008
	euro	euro
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESP.	12,50	24.537,26
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO	11,43	22.431,83
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	10,69	20.994,02
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZ.	10,61	20.821,01
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	10,50	20.605,26
ISPETTORE ANTINCENDI	10,33	20.275,51
VICE ISPETTORE	9,91	19.451,18
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	10,24	20.102,38
CAPO REPARTO ESPERTO	10,16	19.945,76
CAPO REPARTO	10,03	19.682,03
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	9,92	19.478,44
CAPO SQUADRA ESPERTO	9,84	19.321,81
CAPO SQUADRA	9,76	19.157,00
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZ.	9,51	18.668,35
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	9,43	18.551,74
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	9,34	18.346,79
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	9,26	18.181,98
VIGILE DEL FUOCO	9,01	17.687,41
	Incrementi mensili	Stipendi annui lordi
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche	lordi dal 1° gennaio 2008	dal 1° gennaio 2008
	euro	euro
FUNZIONARIO AMM.VO CONT.LE DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV.	12,58	24.693,89
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRIGENTE	12,50	24.537,26
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE	11,43	22.431,83
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE	10,69	20.994,02
FUNZIONARIO TECNICO INFORM. DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV.	12,58	24.693,89
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE	12,50	24.537,26
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE	11,43	22.431,83
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE	10,69	20.994,02
SOSTITUTO DIRET. AMM.VO CONT.LE CAPO CON SCATTO CONV.ESPERTO	12,50	24.537,26
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO	11,43	22.431,83
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	10,69	20.994,02
COLLABORATORE AMM.VO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONV.	10,35	20.326,31
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO	10,27	20.169,70
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	9,97	19.569,16
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	9,54	18.736,52
SOSTITUTO DIRET. TECN. INFORM. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO	12,50	24.537,26
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO	11,43	22.431,83
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO	10,69	20.994,02



COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONV.	10,35	20.326,31
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO	10,27	20.169,70
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO	9,97	19.569,16
VICE COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO	9,54	18.736,52
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	9,92	19.478,44
ASSISTENTE CAPO	9,84	19.321,81
ASSISTENTE	9,76	19.157,00
OPERATORE ESPERTO	9,26	18.181,98
OPERATORE PROFESSIONALE	9,01	17.687,41
OPERATORE TECNICO	8,65	16.974,39
OPERATORE	8,52	16.727,03

(Omissis).

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare."

"Art. 2. *Armonizzazione*

(Omissis).

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

(Omissis).

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014":

"452. Per gli anni 2015-2018, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni."

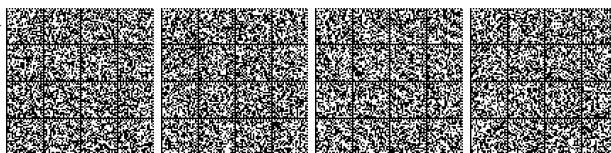
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017, recante "Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Legge di bilancio 2017", è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 2017, n. 75.

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.":

"Art. 82. *Assegno alimentare*

All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia."



Note all'art. 4:

Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251:

“Art. 4. *Indennità di rischio*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

	Incrementi mensili	Nuove misure
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative	lordi dal 1° gennaio 2009	mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2009
	euro	euro
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO	24,05	692,05
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO	22,03	634,03
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	20,41	587,41
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONV.	20,41	587,41
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	18,48	531,78
ISPETTORE ANTINCENDI	18,48	531,78
VICE ISPETTORE	18,48	531,78
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	18,48	531,78
CAPO REPARTO ESPERTO	18,48	531,78
CAPO REPARTO	18,48	531,78
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	17,47	502,67
CAPO SQUADRA ESPERTO	17,47	502,67
CAPO SQUADRA	17,47	502,67
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONV.	14,72	423,52
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	14,72	423,52
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	14,72	423,52
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	14,72	423,52
VIGILE DEL FUOCO	14,72	423,52

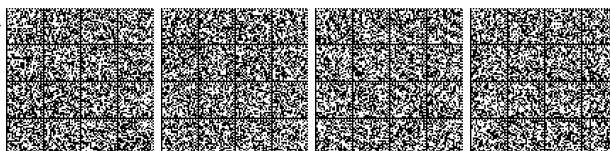
(Omissis).”.

Note all'art. 5:

Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251:

“Art. 5. *Indennità mensile*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:



	Incrementi mensili	Nuove misure
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche	lordi dal 1° gennaio 2009	mensili dell'indennità mensile dal 1° gennaio 2009
	euro	euro
FUNZIONARIO AMM.VO CONT.LE DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV.	13,05	375,45
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRIGENTE	13,05	375,45
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE	13,05	375,45
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE	12,16	349,96
FUNZIONARIO TECNICO INFORM. DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV.	13,05	375,45
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE	13,05	375,45
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE	13,05	375,45
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE	12,16	349,96
SOSTITUTO DIRET. AMM.VO CONT.LE CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO	13,05	375,45
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO	13,05	375,45
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	12,16	349,96
COLLABORATORE AMM.VO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONV.	12,16	349,96
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO	12,16	349,96
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	10,09	290,39
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	10,09	290,39
SOSTITUTO DIRET. TECN. INFORM. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO	13,05	375,45
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO	13,05	375,45
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO	12,16	349,96
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONV.	12,16	349,96
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO	12,16	349,96
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO	10,09	290,39
VICE COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO	10,09	290,39
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	10,09	290,39
ASSISTENTE CAPO	10,09	290,39
ASSISTENTE	10,09	290,39
OPERATORE ESPERTO	8,78	252,68
OPERATORE PROFESSIONALE	8,78	252,68
OPERATORE TECNICO	7,70	221,50
OPERATORE	7,70	221,50

(Omissis).”.

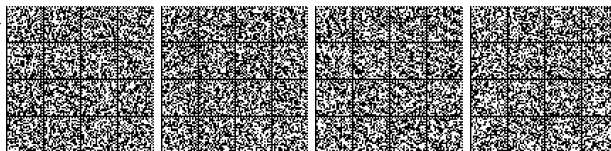
Note all'art. 6:

Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251:

“Art. 6. Fondo di amministrazione

1. Il Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 è aumentato dalle seguenti risorse annue:

- a) per l'anno 2008: euro 40.900,00;
- b) per l'anno 2009: euro 984.600,00;



c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 e a valere dal 2010: euro 8.300,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.

4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.".

Note all'art. 7:

Il testo della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.", è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.

Note all'art. 8:

Per il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, si vedano le note all'articolo 6.

Note all'art. 10:

Per il testo dell'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 si vedano le note in premessa.

Per il testo dell'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si vedano le note in premessa.

Per il testo dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si vedano le note in premessa.

18G00065

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 42.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Viste le disposizioni degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Viste le disposizioni dell'articolo 81 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016-2018 riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

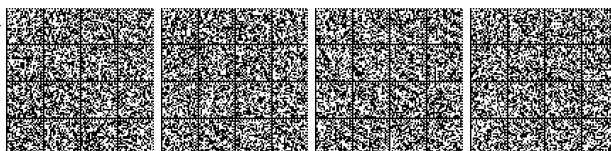
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2016-2018, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005,



in data 8 febbraio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, DIRSTAT VV.F., SI.N.DIR. VV.F., CONFSAI VV.F., UILPA VV.F., FP CGIL VV.F. L'organizzazione sindacale AP VV.F. non ha sottoscritto la predetta ipotesi;

Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione del Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);

Visto l'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 83, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio economico 2016-2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti economici relativi agli incrementi retributivi del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio economico 2016-2018.

2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al precedente comma 1, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio successivo recepito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del citato articolo 80, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

3. Con successivo accordo, ai sensi del medesimo articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, saranno disciplinati gli aspetti giuridici e i correlati istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio normativo 2016-2018.



TITOLO II

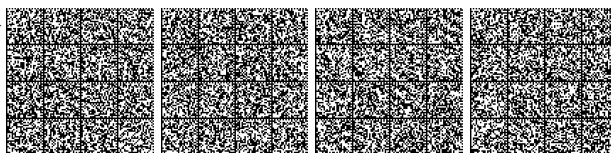
DIRETTIVI

Art. 2.

Nuovi stipendi

1. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, sono incrementati delle misure mensili lorde di cui alla seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza indicate:

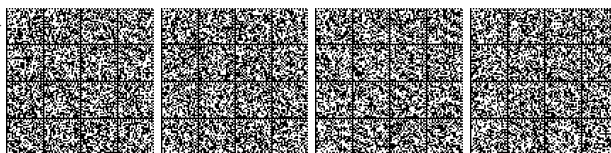
Qualifiche dei ruoli del personale direttivo	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2016 (euro)	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2017 (euro)	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2018 (euro)
Ruolo dei direttivi			
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	25,99	46,29	113,11
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	24,68	43,96	107,44
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	23,07	41,10	100,43
DIRETTORE	21,10	37,57	91,81
VICE DIRETTORE	19,74	35,16	85,93
Ruolo dei direttivi medici			
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	25,99	46,29	113,11
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	24,68	43,96	107,44
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE	23,07	41,10	100,43
DIRETTORE MEDICO	21,10	37,57	91,81
VICE DIRETTORE MEDICO	19,74	35,16	85,93
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo			
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	25,99	46,29	113,11
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	24,68	43,96	107,44
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE	23,07	41,10	100,43
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	21,10	37,57	91,81
VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	19,74	35,16	85,93
Ruolo dei direttivi AIB (transitati dall'1/1/2017)			
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI AIB	-	46,29	113,11
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI AIB	-	43,96	107,44
DIRETTORE VICEDIRIGENTE AIB	-	41,10	100,43
DIRETTORE AIB	-	37,57	91,81



2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.

3. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei valori, per dodici mensilità, di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2016 (euro)	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2017 (euro)	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2018 (euro)
Ruolo dei direttivi			
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	28.868,39	29.111,99	29.913,83
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	27.423,21	27.654,57	28.416,33
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	25.630,58	25.846,94	26.558,90
DIRETTORE	23.431,43	23.629,07	24.279,95
VICE DIRETTORE	21.929,54	22.114,58	22.723,82
Ruolo dei direttivi medici			
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	28.868,39	29.111,99	29.913,83
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	27.423,21	27.654,57	28.416,33
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE	25.630,58	25.846,94	26.558,90
DIRETTORE MEDICO	23.431,43	23.629,07	24.279,95
VICE DIRETTORE MEDICO	21.929,54	22.114,58	22.723,82
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo			
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	28.868,39	29.111,99	29.913,83
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	27.423,21	27.654,57	28.416,33
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE	25.630,58	25.846,94	26.558,90
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	23.431,43	23.629,07	24.279,95
VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	21.929,54	22.114,58	22.723,82
Ruolo dei direttivi AIB (transitati dall'1/1/2017)			
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI AIB	-	29.111,99	29.913,83
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI AIB	-	27.654,57	28.416,33
DIRETTORE VICEDIRIGENTE AIB	-	25.846,94	26.558,90
DIRETTORE AIB	-	23.629,07	24.279,95



4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

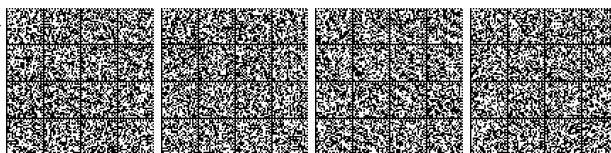
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale direttivo con le rispettive decorrenze ivi previste.

Art. 4.

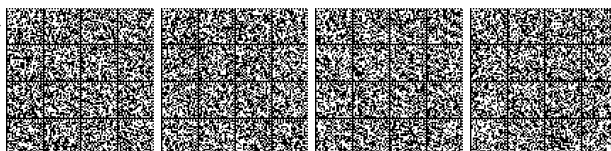
Indennità di rischio

1. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:



Qualifiche dei ruoli del personale direttivo	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2016 (euro)	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2017 (euro)	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2018 (euro)
Ruolo dei direttivi			
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	2,37	8,27	27,70
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	2,37	8,27	27,70
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	2,37	8,27	27,70
DIRETTORE	2,17	7,58	25,38
VICE DIRETTORE	2,01	7,02	23,51
Ruolo dei direttivi medici			
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	2,37	8,27	27,70
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	2,37	8,27	27,70
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE	2,37	8,27	27,70
DIRETTORE MEDICO	2,17	7,58	25,38
VICE DIRETTORE MEDICO	2,01	7,02	23,51
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo			
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	2,37	8,27	27,70
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	2,37	8,27	27,70
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE	2,37	8,27	27,70
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	2,17	7,58	25,38
VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	2,01	7,02	23,51
Ruolo dei direttivi AIB (transitati dall'1/1/2017)			
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI AIB	-	8,27	27,70
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI AIB	-	8,27	27,70
DIRETTORE VICEDIRIGENTE AIB	-	8,27	27,70
DIRETTORE AIB	-	7,58	25,38

2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.



3. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

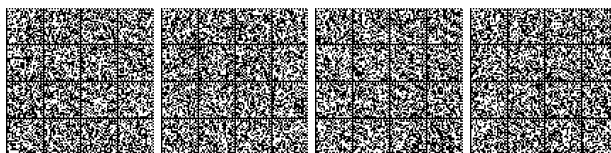
Qualifiche dei ruoli del personale direttivo	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2016 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2017 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2018 (euro)
Ruolo dei direttivi			
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	694,42	700,32	719,75
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	694,42	700,32	719,75
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	694,42	700,32	719,75
DIRETTORE	636,20	641,61	659,41
VICE DIRETTORE	589,42	594,43	610,92
Ruolo dei direttivi medici			
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	694,42	700,32	719,75
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	694,42	700,32	719,75
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE	694,42	700,32	719,75
DIRETTORE MEDICO	636,20	641,61	659,41
VICE DIRETTORE MEDICO	589,42	594,43	610,92
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo			
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	694,42	700,32	719,75
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	694,42	700,32	719,75
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE	694,42	700,32	719,75
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	636,20	641,61	659,41
VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	589,42	594,43	610,92
Ruolo dei direttivi AIB (transitati dall'1/1/2017)			
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI AIB	-	700,32	719,75
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI AIB	-	700,32	719,75
DIRETTORE VICEDIRIGENTE AIB	-	700,32	719,75
DIRETTORE AIB	-	641,61	659,41

4. Le misure mensili di cui al precedente comma 3 sono corrisposte per tredici mensilità.

Art. 5.

Fondo di produttività

1. Per gli anni 2016 e 2017 il fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, è incrementato rispettivamente di euro 2.479,96 e di euro 4.226,31.



TITOLO III

DIRIGENTI

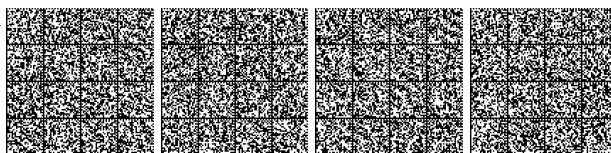
Art. 6.

Nuovi stipendi

1. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, sono incrementati delle misure mensili lorde di cui alla seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale dirigente	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2016 (euro)	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2017 (euro)	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2018 (euro)
Ruolo dei dirigenti			
DIRIGENTE GENERALE	48,38	80,20	184,36
DIRIGENTE SUPERIORE	39,53	65,53	150,66
PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	38,12	63,19	145,28
PRIMO DIRIGENTE	37,83	62,71	144,17
Ruolo dei dirigenti medici			
DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO	39,53	65,53	150,66
PRIMO DIRIGENTE MEDICO CON SCATTO 26 ANNI	38,12	63,19	145,28
PRIMO DIRIGENTE MEDICO	37,83	62,71	144,17
Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo			
DIRIGENTE SUPERIORE GINNICO-SPORTIVO	39,53	65,53	150,66
PRIMO DIRIGENTE GINNICO-SPORTIVO CON SCATTO 26 ANNI	38,12	63,19	145,28
PRIMO DIRIGENTE GINNICO-SPORTIVO	37,83	62,71	144,17
Ruolo dei dirigenti AIB (<i>transitati dall'1/1/2017</i>)			
DIRIGENTE SUPERIORE AIB	-	65,53	150,66
PRIMO DIRIGENTE AIB CON SCATTO 26 ANNI	-	63,19	145,28
PRIMO DIRIGENTE AIB	-	62,71	144,17

2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.



3. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei valori, per dodici mensilità, di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale dirigente	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2016 (euro)	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2017 (euro)	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2018 (euro)
Ruolo dei dirigenti			
DIRIGENTE GENERALE	52.880,58	53.262,42	54.512,34
DIRIGENTE SUPERIORE	43.214,32	43.526,32	44.547,88
PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	41.669,80	41.970,64	42.955,72
PRIMO DIRIGENTE	41.352,52	41.651,08	42.628,60
Ruolo dei dirigenti medici			
DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO	43.214,32	43.526,32	44.547,88
PRIMO DIRIGENTE MEDICO CON SCATTO 26 ANNI	41.669,80	41.970,64	42.955,72
PRIMO DIRIGENTE MEDICO	41.352,52	41.651,08	42.628,60
Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo			
DIRIGENTE SUPERIORE GINNICO-SPORTIVO	43.214,32	43.526,32	44.547,88
PRIMO DIRIGENTE GINNICO-SPORTIVO CON SCATTO 26 ANNI	41.669,80	41.970,64	42.955,72
PRIMO DIRIGENTE GINNICO-SPORTIVO	41.352,52	41.651,08	42.628,60
Ruolo dei dirigenti AIB (transitati dall'1/1/2017)			
DIRIGENTE SUPERIORE AIB	-	43.526,32	44.547,88
PRIMO DIRIGENTE AIB CON SCATTO 26 ANNI	-	41.970,64	42.955,72
PRIMO DIRIGENTE AIB	-	41.651,08	42.628,60

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

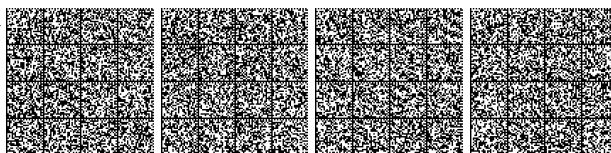
5. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.

Art. 7.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.



Art. 8.

Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale

1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, con riferimento ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 è aumentato dalle seguenti risorse annue:

- a) per l'anno 2016: euro 19.806,69;
- b) per l'anno 2017: euro 52.688,97;
- c) a decorrere dall'anno 2018: euro 175.263,11.

2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.

4. La quota fissa della retribuzione di rischio e posizione è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

- a) per l'anno 2016:
 - posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.089,96;
 - posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.072,02;
- b) per l'anno 2017:
 - posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.272,48;
 - posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.218,01;
- c) a decorrere dall'anno 2018:
 - posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.869,96;
 - posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.696,02.

5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione è determinata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 9.

Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale

1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, con riferimento ai dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, è aumentato dalle seguenti risorse annue:

- a) per l'anno 2016: euro 4.951,67;
- b) per l'anno 2017: euro 13.172,24;
- c) a decorrere dall'anno 2018: euro 43.815,78.

2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.

4. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

- a) per l'anno 2016: euro 35.125,97;
- b) per l'anno 2017: euro 35.381,55;
- c) a decorrere dall'anno 2018: euro 36.217,97.

5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione è determinata con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5.

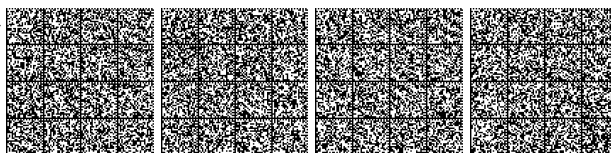
TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo

1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno *ad personam* di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124, viene riassorbito, sino a concorrenza, dai miglioramenti economici di cui al presente decreto.



Art. 11.

Norma programmatica

1. Le risorse disponibili a decorrere dall'anno 2018, non impiegate dalle precedenti disposizioni, pari ad euro 65.566,03, sono destinate al procedimento negoziale di cui al precedente articolo 1, comma 3, con riguardo agli aspetti giuridici e al trattamento economico accessorio connesso allo svolgimento dei servizi operativi relativi al personale direttivo.

2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo, le risorse sono destinate all'incremento del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250.

Art. 12.

Servizi a pagamento

1. Con gli accordi integrativi nazionali di cui all'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, sono aggiornati i criteri di ripartizione degli introiti derivanti dal sistema dei servizi a pagamento con riguardo alle quote spettanti al personale direttivo e dirigente che tengano conto dei diversi profili di responsabilità.

Art. 13.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti accordi collettivi.

Art. 14.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 3.081.594 per l'anno 2018 e a euro 2.184.990 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 437.496 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a euro 459.108 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a complessivi euro 2.184.990 annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione, per euro 218.748, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per euro 459.108, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per euro 1.507.134, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

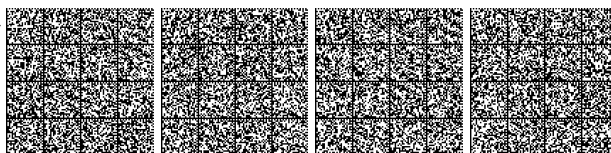
MINNITI, *Ministro dell'interno*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 797



Addendum

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 11 del presente decreto di recepimento del Contratto nazionale di lavoro per il personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste potranno, tra l'altro, essere oggetto di accordo contrattuale, da recepire con i successivi provvedimenti, le seguenti materie:

- ridefinizione delle indennità per il personale operativo anche qualora impegnato in attività di formazione;
- valutazione dell'applicabilità di istituti retributivi accessori nel caso di infortunio in servizio, limitatamente a quelli avvenuti in occasione dei servizi operativi esterni;
- condizioni e modalità di fruizione del servizio mensa;
- individuazione delle opportune iniziative da attuare per rispondere alle esigenze di patrocinio legale e di tutela assicurativa per il personale.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249.

Si riporta il testo degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005:

"Art. 80. Ambito di applicazione

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».

2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 82 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 81. Delegazioni negoziali

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego."

"Art. 83. Procedura di negoziazione

1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 80, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 81 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.

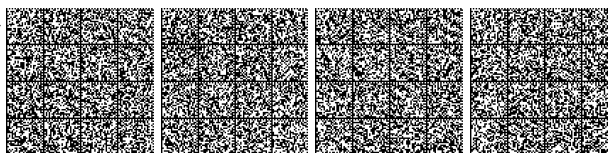
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 81, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino più del cinquanta per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni."



Il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 3 agosto 2016, recante “Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell’accordo per il triennio 2016-2018, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco” è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2016, n. 209.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante “Recepimento dell’accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007” è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2008, n. 12.

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante “Recepimento dell’accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)” è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 1 febbraio 2011, n. 25.

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante “Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2017, n. 144.

Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 466 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016”:

“466. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.”.

Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”:

“365. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l’anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, per le seguenti finalità:

a) determinazione, per l’anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall’articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

b) definizione, per l’anno 2017 e a decorrere dall’anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

c) definizione, dall’anno 2017, dell’incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall’articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all’articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresì destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall’ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall’articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalità di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.”.

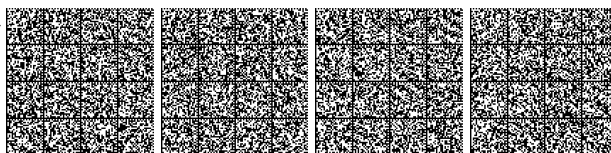
Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2017, recante “Ripartizione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Legge di bilancio 2017”:

“Art. 1. Ripartizione del Fondo di cui all’art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

1. La dotazione del fondo di cui all’art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ridotta per effetto dell’art. 19, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pari a 1.479,12 milioni di euro per l’anno 2017 ed a 1.928,24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, è ripartita come segue:

a) 600 milioni di euro per l’anno 2017 e 900 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 quali oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell’art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

(Omissis).”.



Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 679 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

"679. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018."

Note all'art. 1:

Per il testo dell'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note in premessa.

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009).":

"Art. 2. Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

	incremento mensile	Nuovo stipendio
Direttivi	loro dal 1° gennaio 2008	annuo lordo dal 1° gennaio 2008
	euro	euro
Direttore Vicedirigente con scatto 26 anni	13,94	27.365,87
Direttore Medico-Vicedirigente con scatto 26 anni	13,94	27.365,87
Direttore Ginnico-Sportivo Vicedirigente con scatto 26 anni	13,94	27.365,87
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	13,24	26.001,81
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	13,24	26.001,81
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	13,24	26.001,81
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	12,50	24.537,26
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE	12,50	24.537,26
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE	12,50	24.537,26
DIRETTORE	11,43	22.431,83
DIRETTORE MEDICO	11,43	22.431,83
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	11,43	22.431,83
VICE DIRETTORE	10,69	20.994,02
VICE DIRETTORE MEDICO	10,69	20.994,02
VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	10,69	20.994,02

".

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.":

"Art. 2. Armonizzazione

(Omissis).

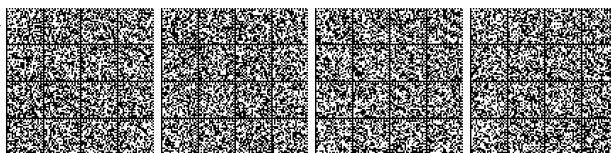
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

(Omissis)."

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014)":

"452. Per gli anni 2015-2018, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni."

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017, recante "Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. - Legge di bilancio 2017", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2017, n. 75.



Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.":

"Art. 82. Assegno alimentare

All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia."

Note all'art. 4:

Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009).":

"Art. 4. Indennità di rischio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

	incremento mensile	Nuova indennità
Direttivi	lordo dal 1° gennaio 2009	mensile lorda dal 1° gennaio 2009
	euro	euro
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	24,05	692,05
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	24,05	692,05
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	24,05	692,05
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	24,05	692,05
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	24,05	692,05
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	24,05	692,05
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	24,05	692,05
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE	24,05	692,05
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE	24,05	692,05
DIRETTORE	22,03	634,03
DIRETTORE MEDICO	22,03	634,03
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	22,03	634,03
VICE DIRETTORE	20,41	587,41
VICE DIRETTORE MEDICO	20,41	587,41
VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	20,41	587,41

".

Note all'art. 5:

Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - biennio economico 2008-2009":

"Art. 5. Fondo di produttività

1. Il Fondo di produttività per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, come incrementato dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, è aumentato dalle seguenti risorse annue:

a) per l'anno 2008: 7.400,00 euro;

b) per l'anno 2009: 28.100,00 euro.

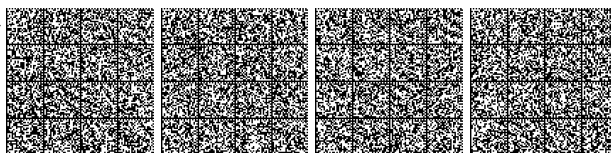
2. Gli importi di cui al comma precedente non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.

4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo."

Note all'art. 6:

Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - biennio economico 2008-2009.":



“Art. 8. Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

	incremento mensile	Nuovo stipendio
Dirigenti	loro dal 1° gennaio 2008	annuo lordo dal 1° gennaio 2008
	euro	euro
DIRIGENTE GENERALE	25,63	50.307,56
DIRIGENTE SUPERIORE	20,50	40.246,00
DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO	20,50	40.246,00
DIRIGENTE SUPERIORE GINNICO SPORTIVO	20,50	40.246,00
PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	20,19	39.642,28
PRIMO DIRIGENTE MEDICO CON SCATTO 26 ANNI	20,19	39.642,28
PRIMO DIRIGENTE GIN. SPORTIVO CON SCATTO 26 ANNI	20,19	39.642,28
PRIMO DIRIGENTE	20,04	39.340,48
PRIMO DIRIGENTE MEDICO	20,04	39.340,48
PRIMO DIRIGENTE GINNICO SPORTIVO	20,04	39.340,48

”.

Per il testo dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si vedano le note all'articolo 2.

Per il testo dell'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si vedano le note all'articolo 2.

Per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, si vedano le note all'articolo 2.

Note all'art. 7:

Per il testo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, si vedano le note all'articolo 3.

Note all'art. 8:

Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250:

“Art. 10. Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato

1. Il Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, continua ad essere alimentato dalle risorse di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 ed è ulteriormente aumentato dalle seguenti risorse annue:

a) anno 2008: 17.900 euro;

b) a decorrere dall'anno 2009 di 112.700 euro.

2. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione ed all'utilizzo del predetto Fondo previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, anche in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con decreto del Ministro dell'interno 3 marzo 2008.

3. La retribuzione di posizione e rischio per la parte fissa resta fissata nella misura prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 e per la parte variabile vengono utilizzate le risorse di cui al comma 1.

4. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pari ad euro 76.000, confluisce nel Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

5. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dello 0,41 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzate per le medesime finalità indicate dal comma 4.

6. Gli importi di cui ai commi 1 e 4 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2008 di cui al comma 1 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.”.



Si riporta il testo dell'articolo 77 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

“Art. 77. Retribuzione di rischio e di posizione

1. La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilità esercitate, è attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilità connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio è svolto.

3. La misura della retribuzione di rischio e di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, è determinata attraverso il procedimento negoziale.”.

Note all'art. 9:

Per il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 si vedano le note all'articolo 8.

Note all'art. 10:

Il testo della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”, è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.”.

Note all'art. 11:

Per il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 si vedano le note all'articolo 5.

Note all'art. 12:

Si riporta il testo dell'articolo 84, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

“Art. 84. Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati

1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 83, comma 1.

2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 83, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.

3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.”.

Note all'art. 14:

Per il testo dell'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 si vedano le note in premessa.

Per il testo dell'articolo 1, comma 365 punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si vedano le note in premessa.

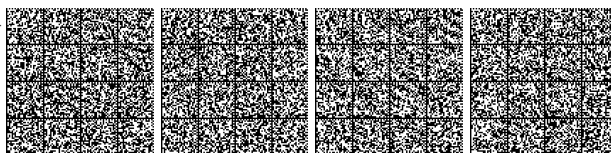
Per il testo dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si vedano le note in premessa.

18G00066

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-SOL-004) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

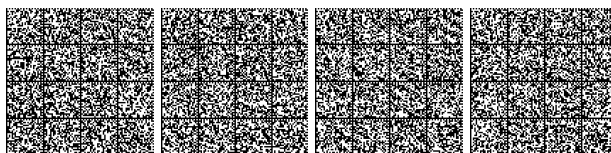
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		€	1,00
serie generale		€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione		€	1,50
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico		€	1,00
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione		€	6,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico		€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € **1,01 (€ 0,83 + IVA)**

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 8,00

